

CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PRESSO LA CONSOB

MODIFICHE AL “REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 OTTOBRE 2007, N. 179, CONCERNENTE LA CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PRESSO LA CONSOB E LE RELATIVE PROCEDURE, ADOTTATO DALLA CONSOB CON DELIBERA N. 16763 DEL 29 DICEMBRE 2008”

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE

5 APRILE 2012

Le osservazioni al presente documento di consultazione dovranno pervenire entro il **7 maggio 2012** al seguente indirizzo:

CONSOB
Divisione Strategie Regolamentari
Via G. B. Martini, n. 3
00198 - ROMA

oppure *on-line* per il tramite del **SIPE – Sistema Integrato per l’Esterno**

I commenti pervenuti saranno resi pubblici al termine della consultazione, salvo espressa richiesta di non divulgarli. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della e-mail, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati.

I. QUADRO DI RIFERIMENTO E OBIETTIVI DELLE PROPOSTE DI MODIFICA

1. Premessa
2. Il parere del Consiglio di Stato
3. La riforma della mediazione civile (già “conciliazione societaria”)
4. I risultati finora conseguiti

II. PROPOSTE DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO

III. ANALISI DI IMPATTO

1. Fallimenti, analisi costi benefici e opzioni regolamentari (Allegato 2)
2. Modifica requisiti di professionalità: analisi di impatto sugli iscritti nell'elenco degli arbitri e dei conciliatori (Allegato 1)

I. QUADRO DI RIFERIMENTO E OBIETTIVI DELLE PROPOSTE DI MODIFICA.

1. Premessa

Con il decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, emanato in attuazione della delega conferita al Governo dall'art. 27 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 (c.d. "Legge sul Risparmio"), è stata istituita la Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob (di seguito anche "Camera") per l'amministrazione dei procedimenti di conciliazione e arbitrato promossi per la risoluzione di controversie insorte tra gli investitori e gli intermediari per la violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 5, del menzionato decreto, la Consob ha emanato il Regolamento 29 dicembre 2008, n. 16763 (di seguito anche "Regolamento"), concernente la Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob e le relative procedure.

Come è noto, il Regolamento Consob presenta alcuni punti di contatto con la disciplina della conciliazione che fa capo al Ministero della giustizia (che, all'epoca dell'adozione del Regolamento, era anche detta "conciliazione societaria"). Da un lato, è lo stesso decreto n. 179/2007 che, con appositi rinvii al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 e alla relativa disciplina di attuazione, impone per alcuni aspetti (ad esempio, la proposta del conciliatore, il regime degli oneri a carico degli utenti delle procedure) l'applicazione della disciplina dettata per la conciliazione societaria, dall'altro, è stata la stessa Consob a recepire, considerata la similitudine della materia, nel proprio Regolamento alcune disposizioni contenute nei decreti ministeriali nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004 attuativi del citato d.lgs. n. 5/2003 (ad esempio, in materia di requisiti di professionalità e onorabilità dei conciliatori).

* * *

I profondi mutamenti intervenuti negli oltre tre anni trascorsi dall'adozione del Regolamento, rendono necessaria una radicale riformulazione della disciplina della Camera, che tenga conto:

- del parere in ordine alla natura giuridica della Camera reso dall'Adunanza Generale del Consiglio di Stato in data 20 ottobre 2011;
- delle modifiche normative introdotte nel più generale sistema della mediazione finalizzata alla conciliazione che fa capo al Ministero della giustizia (già "conciliazione societaria");
- dell'esperienza finora maturata nell'attività complessiva della Camera, nell'ottica di eliminare taluni dubbi interpretativi relativi alla gestione degli elenchi di conciliatori ed arbitri, nonché al fine di risolvere più generali profili di criticità registrati durante l'operatività della stessa.

2. Il parere del Consiglio di Stato

Con parere reso in data 20 ottobre 2011, l'Adunanza Generale del Consiglio di Stato ha chiarito la natura giuridica della Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob, affermando in particolare che essa "... *resta priva di soggettività, qualificandosi [...] come un organismo tecnico, strumentale alla Consob, ma non distinto da questa*"; le funzioni da

essa svolte in posizione di autonomia pertengono comunque alla Consob, che è destinataria ultima dei relativi effetti.

Tale orientamento implica che la Camera, in quanto organo, agisca sempre e comunque per conto della Consob, e che a quest'ultima siano imputati tutti gli atti da essa compiuti e gli effetti che ne derivano. Alla luce di ciò si è ritenuto necessario ridefinire la composizione e l'organizzazione della Camera, prevedendone la "internalizzazione", al fine di conciliare l'autonomia della stessa con l'esigenza che la Consob, a cui gli atti della Camera sono in ultima istanza riconducibili, eserciti su di essa la necessaria attività di supervisione.

Nel testo regolamentare posto in consultazione si prevede pertanto che i componenti della Camera siano scelti tra i dipendenti Consob e nominati dalla Commissione, e che la Camera adotti gli atti inerenti allo svolgimento della sua attività nel rispetto delle disposizioni regolamentari e delle ulteriori misure applicative che la Commissione riterrà opportuno emanare su aspetti operativi di dettaglio.

Peraltro, al fine di assicurare la distinzione tra la funzione di vigilanza sui servizi di investimento e quella di amministrazione delle procedure di conciliazione e di arbitrato, espressamente richiamata nel parere del Consiglio di Stato, si prevede che i componenti della Camera non possano essere scelti tra dipendenti Consob assegnati ad attività di vigilanza e sanzionatoria sulle medesime materie di competenza della Camera.

Inoltre, al fine di mantenere un costante raccordo con le associazioni di categoria degli utenti e degli intermediari nonostante l'intervenuta soppressione della loro facoltà di designare due membri della Camera, e di assicurare comunque il rispetto dall'art. 2, comma 5, lett. b), del d.lgs. n. 179/2007, secondo cui le modalità di nomina dei conciliatori e degli arbitri sono definite dalla Consob anche sulla base di forme di consultazione delle associazioni di categoria, si prevede l'istituzione di un apposito Comitato consultivo, formato anche da rappresentanti delle associazioni predette. Tale Comitato, che in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni regolamentari sarà composto dagli attuali membri della Camera, è chiamato a fornire, anche attraverso il rilascio di pareri, un qualificato supporto di elevata consulenza per le questioni inerenti gli aspetti più rilevanti per l'esercizio della funzione di conciliazione ed arbitrato.

3. La riforma della mediazione civile (già "conciliazione societaria") - Analisi di impatto

Il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e i relativi decreti attuativi del Ministero della giustizia (D.M. 18 ottobre 2010, n. 180 e D.M. 6 luglio 2011, n. 145) hanno introdotto significative innovazioni nel settore della conciliazione. Per effetto di tali disposizioni, la procedura di mediazione e conciliazione non è più riservata alla materia societaria, ma si estende a tutte le possibili controversie in materia civile e commerciale, assumendo per determinate materie, fra le quali anche quelle di competenza della Camera, la valenza di condizione di procedibilità per poter adire il giudice civile. Inoltre, con le nuove disposizioni sono, più in generale, dettate previsioni finalizzate alla maggiore diffusione ed efficacia della procedura di mediazione e conciliazione.

Il mutato quadro normativo impone quindi alla Consob di modificare il proprio Regolamento soprattutto per quegli aspetti che, per effetto del citato rinvio effettuato dal d.lgs. n. 179/2007 ad alcune norme del d.lgs. n. 5/2003¹, devono obbligatoriamente ricalcare la disciplina del sistema di mediazione e conciliazione che fa capo al Ministero della giustizia.

Inoltre, il dibattito sull'istituto della conciliazione, sfociato con l'adozione del d.lgs. n. 28/2010 e del relativo decreto di attuazione, costituisce lo spunto per valutare l'opportunità di apportare modifiche anche ad altri aspetti della regolamentazione Consob. In tale ottica, ad esempio, devono inquadrarsi le proposte di modifica di talune disposizioni del Regolamento incidenti sulla definizione dei requisiti di professionalità che i soggetti devono possedere ai fini dell'iscrizione negli elenchi. In ordine a tali requisiti, infatti, non si ravvisa più l'opportunità di creare un raccordo con la disciplina della conciliazione che fa capo al Ministero della giustizia; ciò in quanto i nuovi requisiti di professionalità individuati dal D.M. n. 180/2010, proprio in ragione della circostanza secondo cui la nuova conciliazione ha perso la sua connotazione societaria, e quindi la sua affinità con la materia dell'intermediazione finanziaria, non sono pienamente confacenti alla professionalità richiesta per la gestione delle procedure di conciliazione attivate presso la Camera.

Le modifiche proposte, unitamente all'obbligatorietà dell'aggiornamento periodico in materia di conciliazione, mirano ad innalzare il livello di professionalità richiesto per lo svolgimento dei servizi di conciliazione e arbitrato al fine di garantire un maggior numero di procedure con esito positivo e sviluppare una maggior fiducia nell'istituto come strumento di risoluzione delle controversie tra investitori e intermediari effettivamente alternativo alla tutela giurisdizionale.

Al presente documento di consultazione è allegato un documento (cfr. All. 1) che analizza gli effetti delle modifiche proposte sull'attuale composizione degli elenchi degli arbitri e conciliatori.

4. I risultati finora conseguiti – Analisi di impatto

Nell'ambito della revisione della disciplina regolamentare si è infine tentato di individuare misure atte a favorire l'accesso alle procedure di conciliazione e la loro positiva conclusione, anche attraverso, ad esempio, il riconoscimento della facoltà per le parti di indicare di comune accordo il conciliatore.

I risultati registrati al 17 gennaio 2012 (circa 10 mesi di operatività) nei procedimenti di conciliazione e di arbitrato (cfr. All. 2²) hanno, infatti, evidenziato alcune criticità così riassumibili: i) mancate adesioni alle richieste di conciliazione da parte degli intermediari (a metà gennaio, si registrano 106 casi di mancata adesione su 254 procedimenti avviati, pari al 42% delle istanze avviate); ii) numero esiguo di conciliazioni concluse con esito positivo (le

¹ Per effetto del disposto dall'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, "Sono abrogati gli articoli da 38 a 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e i rinvii operati dalla legge a tali articoli si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto".

² Nel documento di cui all'Allegato 2 vengono altresì analizzati i possibili costi/benefici dell'opzione regolamentare di cui si propone l'adozione, anche a raffronto con una diversa ipotesi, rappresentata dall'introduzione, in via legislativa, di un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie a cui gli intermediari sono obbligati ad aderire, analogo a quello introdotto nell'intermediazione creditizia attraverso l'art. 128-bis del TUB e la conseguente istituzione dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

procedure di conciliazione concluse con esito positivo sono 34, pari al 13% ³ delle procedure avviate e al 71% di quelle concluse); iii) assenza di istanze di arbitrato; iv) conseguente scarsa fiducia del pubblico e delle associazioni di consumatori nell'operatività della Camera.

II. PROPOSTE DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO

Ciò premesso, sono di seguito illustrate le modifiche che si intendono apportare al vigente Regolamento con le relative specifiche motivazioni sottostanti le proposte formulate.

³ Risultato al netto degli esiti dei procedimenti in corso di svolgimento (pari a 100). Ipotizzando le medesime percentuali di successo dei procedimenti già conclusi tale percentuale passerebbe al 41%.

REGOLAMENTO VIGENTE	REGOLAMENTO MODIFICATO	COMMENTI
<p style="text-align: center;">TITOLO I DEFINIZIONI</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 1</u> (Definizioni)</p> <p>1. Nel presente regolamento si intendono per:</p> <p>a) "Camera": la Camera di conciliazione e arbitrato istituita ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179;</p> <p>b) "investitori": gli investitori diversi dalle controparti qualificate di cui all'articolo 6, comma 2-<i>quater</i>, lettera d) e dai clienti professionali di cui ai successivi commi 2-<i>quinquies</i> e 2-<i>sexies</i>, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;</p> <p>c) "intermediari": i soggetti abilitati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO I DEFINIZIONI</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 1</u> (Definizioni)</p> <p>1. Nel presente regolamento si intendono per:</p> <p>a) "Camera": la Camera di conciliazione e arbitrato istituita ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179;</p> <p>b) "Commissione": il collegio composto dal Presidente e dai commissari della Consob ai sensi dell'articolo 1, sub 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216;</p> <p>c) "Segreteria": l'unità organizzativa della Consob nel cui ambito è svolta l'attività di supporto amministrativo della Camera ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179;</p> <p>d) "investitori": gli investitori diversi dalle controparti qualificate di cui all'articolo 6, comma 2-<i>quater</i>, lettera d) e dai clienti professionali di cui ai successivi commi 2-<i>quinquies</i> e 2-<i>sexies</i>, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;</p> <p>e) "intermediari": i soggetti abilitati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive</p>	<p>Per ragioni di coordinamento con altre norme del Regolamento si inseriscono le definizioni di "Commissione", di "Segreteria", di "Comitato", di "enti di formazione", di "discipline economiche o giuridiche", di "sito internet".</p>

<p>modificazioni e la società Poste Italiane – Divisione Servizi di Banco Posta – autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144;</p> <p>d) "decreto legislativo": il decreto legislativo 8 ottobre 2007 n. 179;</p> <p>e) "elenchi": l'elenco dei conciliatori e l'elenco degli arbitri tenuti dalla Camera ai sensi dei successivi articoli 5 e 6.</p>	<p>modificazioni e la società Poste Italiane – Divisione Servizi di Banco Posta – autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144;</p> <p>f) "decreto legislativo": il decreto legislativo 8 ottobre 2007 n. 179;</p> <p>g) "elenchi": l'elenco dei conciliatori e l'elenco degli arbitri tenuti dalla Camera ai sensi dell'articolo 6 e articoli su base territoriale, avuto riguardo alle regioni e alle province autonome;</p> <p>h) “Comitato” o “Comitato consultivo”: il comitato consultivo di cui all’articolo 39;</p> <p>i) “enti di formazione”: gli enti indicati all’articolo 1, lettera n) del decreto del Ministero della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180;</p> <p>l) “discipline economiche o giuridiche”: le materie indicate nell’Allegato “A” al decreto 24 ottobre 2000 del Ministero dell’università, istruzione e ricerca e successive modifiche contraddistinte dal codice del settore scientifico disciplinare recante prefisso “IUS” o “SECS-P”;</p> <p>m) “laureati in discipline economiche o giuridiche”: soggetti in possesso delle lauree elencate nell’Allegato 1;</p>	<p>Nella lett. g) si prevede l’articolazione su base territoriale degli elenchi dei conciliatori e degli arbitri, conformemente a quanto previsto nel successivo art. 10, comma 4, in materia di aggiornamento degli stessi.</p> <p>Nella lettera h) si introduce una sede consultiva di raccordo tra la Camera e le associazioni di cui all’art. 2, co. 5, lett. b) del d.lgs. n. 179/2007, che opera nelle forme e per le finalità previste dal presente Regolamento (cfr., sul punto, l’art. 4, comma 1, lett. f) nonché gli articoli 13, comma 2 e 24, comma 5).</p> <p>L’inserimento della lett. i) si giustifica in ragione della circostanza che il nuovo art. 7, enunciando espressamente i requisiti di professionalità richiesti per l’iscrizione negli elenchi dei conciliatori, menziona gli “enti di formazione”.</p> <p>Al fine di evitare l’insorgenza di dubbi interpretativi nella valutazione dei requisiti di professionalità con riferimento alle nozioni di “discipline economiche o giuridiche” e “laureati in discipline economiche o giuridiche”, si inseriscono nell’art. 1 le definizioni di cui alle lett. l) e m).</p>
--	---	--

	<p><i>n)</i> “sito internet”: la sezione del sito internet della Consob dedicata alla Camera.</p>	
<p>TITOLO II CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO</p>	<p>TITOLO II CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO</p> <p><u>Art. 2</u> <i>(La Camera)</i></p> <p>1. La Camera è un organo tecnico e strumentale della Consob e svolge i compiti ad essa assegnati dalle disposizioni di legge e di regolamento con autonomia funzionale.</p> <p>2. Con successive delibere la Commissione detta, in attuazione del presente regolamento, ulteriori disposizioni organizzative e di funzionamento della Camera.</p>	<p>Nell’art. 2, in linea con quanto stabilito dal d.lgs. n. 179/2007 e con quanto chiarito dal Consiglio di Stato nel parere reso nello scorso mese di novembre, viene affermata la natura della Camera quale organo tecnico della Consob dotato di autonomia funzionale.</p> <p>Nell’ambito dell’autonomia funzionale ad essa riconosciuta, la Camera, in quanto organo, agisce sempre e comunque per conto della Consob, a cui sono imputati tutti gli atti da essa compiuti e gli effetti che ne derivano. Da ciò discende l’opportunità di prevedere che la Camera adotti gli atti inerenti lo svolgimento della sua attività nel rispetto delle presenti disposizioni regolamentari e delle ulteriori misure applicative che la Commissione riterrà opportuno emanare su aspetti operativi di dettaglio. Tale soluzione consente di conciliare l’autonomia della Camera con l’esigenza che la Consob, a cui gli atti della Camera sono in ultima istanza riconducibili, eserciti sulla stessa la necessaria attività di supervisione.</p>

<p style="text-align: center;"><u>Art. 2</u> (Composizione della Camera)</p> <p>1. La Camera è composta da un Presidente e da quattro membri, scelti tra persone dotate di specifica e comprovata esperienza e competenza e di riconosciuta indipendenza, nominati dalla Consob. Essi durano in carica sette anni, senza possibilità di essere confermati, e non possono ricoprire incarichi presso altri organismi di conciliazione e di arbitrato, istituiti da enti pubblici e privati e operanti in qualsiasi settore, né esercitare attività di conciliazione o di arbitrato ovvero ogni altra attività che ne possa compromettere l'indipendenza e l'autonomia di giudizio.</p> <p>2. Due membri della Camera sono designati rispettivamente dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e, congiuntamente, dalle associazioni di categoria degli intermediari maggiormente rappresentative. La designazione è comunicata entro sessanta giorni dalla ricezione di un atto di invito da parte della Consob. In assenza di designazione entro il termine indicato, la Consob provvede direttamente alla nomina dei due membri.</p> <p>3. I componenti della Camera sono individuati tra le seguenti categorie:</p> <p>a) avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al patrocinio avanti alle magistrature superiori; dottori commercialisti iscritti nella Sezione A) dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili da almeno dodici anni;</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 3</u> (Composizione della Camera)</p> <p>1. La Camera è composta da un Presidente e da due membri, nominati dalla Commissione, scelti tra dipendenti in servizio della Consob appartenenti alla carriera direttiva superiore che non siano preposti o assegnati ad unità organizzative con funzioni di vigilanza ovvero sanzionatorie nelle materie di competenza della Camera. Per ciascuno dei componenti viene nominato un supplente, avente gli stessi requisiti, che sostituisce il componente effettivo in caso di assenza o impedimento.</p>	<p>Il Consiglio di Stato, nel parere reso alla Consob nel mese di novembre 2011, ha qualificato la Camera come un organo tecnico e strumentale della Consob, ma non distinto da questa.</p> <p>Alla luce di tale orientamento, si ritiene opportuno “internalizzare” la Camera, prevedendo che i suoi componenti siano scelti tra i dipendenti Consob e nominati dalla Commissione. Al fine di garantire che i componenti della Camera abbiano idonei requisiti di competenza ed esperienza, viene previsto che gli stessi debbano appartenere alla carriera direttiva superiore.</p> <p>Inoltre, al fine di mantenere la distinzione tra la funzione di vigilanza sui servizi di investimento e quella di amministrazione delle procedure di conciliazione e di arbitrato, si prevede che i componenti della Camera non possano essere scelti tra dipendenti Consob assegnati ad attività di vigilanza sui medesimi servizi.</p> <p>I requisiti di nomina di cui al comma 1 costituiscono anche requisiti per la permanenza nella carica.</p> <p>La previsione di membri supplenti per ciascun componente consegue alla scelta di configurare la Camera come collegio perfetto e risponde all'esigenza di garantire il corretto svolgimento delle sue funzioni, evitando una paralisi della sua attività decisionale in caso di assenza di uno dei</p>
---	---	---

<p>b) notai con almeno sei anni di anzianità di servizio; magistrati ordinari, in servizio da almeno dodici anni o in quiescenza; magistrati amministrativi e contabili con almeno sei anni di anzianità di servizio o in quiescenza;</p> <p>c) professori universitari di ruolo in materie giuridiche ed economiche in servizio o in quiescenza; dirigenti dello Stato o di Autorità indipendenti con almeno venti anni di anzianità di servizio laureati in discipline giuridico/economiche, in servizio o in quiescenza.</p> <p>4. I tre componenti designati dalla Consob, ivi compreso il Presidente, sono di norma individuati all'interno di ciascuno dei gruppi di categorie di cui al comma 3.</p> <p>5. I componenti della Camera sono revocabili solo per giusta causa con provvedimento motivato della Consob.</p> <p>6. L'originaria inesistenza o la sopravvenuta perdita dei requisiti indicati ai commi 1 e 3 ovvero il grave inadempimento degli obblighi gravanti in capo ai componenti della Camera, importano la decadenza dalla carica. La decadenza è pronunciata dalla Camera entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza della perdita dei requisiti, ovvero dalla conoscenza dei fatti che integrano grave inadempimento dei detti obblighi. In caso di inerzia, la decadenza è pronunciata direttamente dalla Consob.</p> <p>7. Con delibera della Consob sono determinate le</p>	<p>2. L'incarico dei componenti effettivi e supplenti della Camera ha la durata di tre anni ed è rinnovabile una sola volta per altri tre anni.</p> <p>3. Nello svolgimento dell'attività della Camera i componenti operano con imparzialità e indipendenza di giudizio e osservano le norme concernenti gli obblighi, i divieti e le incompatibilità contenute nel Regolamento disciplinante il trattamento giuridico ed economico del personale della Consob nonché le disposizioni del Codice etico per i dipendenti della Consob.</p> <p>4. I componenti effettivi e supplenti della Camera non possono in ogni caso ricoprire incarichi presso altri organismi di conciliazione e di arbitrato, istituiti da enti pubblici e privati e operanti in qualsiasi settore, né esercitare attività di conciliazione o</p>	<p>componenti.</p> <p>Il comma 2 disciplina la durata dell'incarico e la sua rinnovabilità.</p> <p>Il comma 3 sancisce l'obbligo per i componenti della Camera di agire con imparzialità e indipendenza di giudizio e di osservare le previsioni del Regolamento del personale in materia di obblighi, divieti ed incompatibilità [tra i quali rientra l'art. 19, comma 3, lett. d) della Prima Parte del Regolamento del personale Consob, ai sensi del quale il dipendente deve <i>“dare comunicazione all'Amministrazione degli interessi - economico-finanziari e non, propri, del coniuge, dei conviventi, di parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado - comunque coinvolti nell'attività o nelle decisioni inerenti all'ufficio, allorquando siano suscettibili di determinare situazioni di conflitto anche solo apparente; con riferimento alle medesime situazioni, nello svolgimento delle proprie funzioni il dipendente si astiene dall'assumere o dal concorrere ad assumere decisioni, nonché dal compiere atti al riguardo”</i>] nonché le disposizioni del codice etico.</p> <p>Il comma 4, riprendendo quanto attualmente prevede l'art. 2, comma 1, del Regolamento, stabilisce un'incompatibilità tra la qualità di componente della Camera e lo svolgimento di incarichi presso altri organismi di conciliazione e arbitrato nonché di attività di conciliazione o</p>
---	---	--

<p>indennità spettanti al Presidente e ai membri.</p>	<p>di arbitrato ovvero ogni altra attività che ne possa compromettere l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio.</p> <p>5. Ai componenti effettivi e supplenti della Camera non è riconosciuta alcuna indennità per l'attività prestata nello svolgimento dell'incarico.</p>	<p>arbitrato o comunque suscettibili di minarne l'imparzialità.</p> <p>Il comma 5 chiarisce che ai componenti della Camera non spetta alcuna retribuzione per lo svolgimento del suddetto incarico.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Art. 4</u> <i>(Funzioni della Camera)</i></p> <p>1. La Camera amministra i procedimenti di conciliazione e di arbitrato promossi per la risoluzione di controversie insorte tra gli investitori e gli intermediari per la violazione da parte di questi degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori. Essa non interviene in alcun modo, nel corso della procedura di conciliazione e del giudizio arbitrale, nel merito delle controversie. La Camera, in particolare:</p> <p><i>a)</i> cura la tenuta degli elenchi dei conciliatori e degli arbitri e provvede ogni sei mesi al loro aggiornamento;</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 4</u> <i>(Funzioni della Camera)</i></p> <p>1. La Camera amministra i procedimenti di conciliazione e di arbitrato promossi per la risoluzione di controversie insorte tra gli investitori e gli intermediari per la violazione da parte di questi degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori. Essa non interviene in alcun modo, nel corso della procedura di conciliazione e del giudizio arbitrale, nel merito delle controversie. La Camera, in particolare:</p> <p><i>a)</i> organizza i servizi di arbitrato e di conciliazione;</p> <p><i>b)</i> cura la tenuta degli elenchi dei conciliatori e degli arbitri e provvede al loro aggiornamento;</p>	<p>La lett. <i>a)</i> riprende quanto attualmente previsto dall'art. 4, comma 1, lett. <i>c)</i>, ad eccezione del riferimento all'art. 140-<i>bis</i> del Codice del Consumo, che nella sua attuale formulazione non contempla più nell'azione di classe la fase di composizione non contenziosa della lite.</p>

<p><i>b)</i> stabilisce e aggiorna il codice deontologico dei conciliatori e degli arbitri e lo sottopone all'approvazione della Consob secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3;</p> <p><i>c)</i> organizza i servizi di arbitrato e di conciliazione anche con riferimento alla fase di composizione non contenziosa della lite di cui all'articolo 140-<i>bis</i>, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;</p> <p><i>d)</i> promuove i servizi di arbitrato e conciliazione e ne diffonde la conoscenza mediante attività di documentazione, elaborazione dati e studio, anche attraverso la predisposizione di azioni comuni con altre istituzioni ovvero con associazioni economiche e altri organismi pubblici o privati attivi nel settore dei servizi finanziari e delle procedure di conciliazione e arbitrato;</p> <p><i>e)</i> organizza corsi di formazione e aggiornamento per i conciliatori e per gli arbitri;</p>	<p><i>c)</i> stabilisce e aggiorna il codice deontologico dei conciliatori e degli arbitri;</p> <p><i>d)</i> promuove i servizi di arbitrato e conciliazione e ne diffonde, tramite la competente struttura organizzativa della Consob, la conoscenza mediante attività di documentazione, elaborazione dati e studio, anche attraverso la predisposizione di azioni comuni con altre istituzioni ovvero con associazioni economiche e altri organismi pubblici o privati attivi nel settore dei servizi finanziari e delle procedure di conciliazione e arbitrato;</p> <p><i>e)</i> promuove corsi di formazione e aggiornamento per i conciliatori e gli arbitri iscritti negli elenchi da essa tenuti;</p> <p><i>f)</i> convoca periodicamente il Comitato, al fine</p>	<p>La lett. <i>c)</i> riprende quanto attualmente previsto dall'art. 4, comma 1, lett. <i>b)</i>, ma, in conseguenza dell'avvenuta internalizzazione della Camera, non prevede più l'approvazione da parte della Consob del codice deontologico.</p> <p>Nella lett. <i>e)</i> lo specifico riferimento all'attività di organizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento viene sostituito dall'attribuzione alla Camera del più comprensivo compito di promuovere tali corsi.</p> <p>Viene inoltre specificato, rispetto alla formulazione attualmente vigente, che l'attività formativa promossa dalla Camera debba svolgersi esclusivamente in favore dei conciliatori e degli arbitri iscritti negli elenchi dalla stessa tenuti.</p> <p>La lettera <i>f)</i> risponde all'esigenza di assicurare una</p>
--	--	---

<p>f) esercita le altre funzioni ad essa attribuite dal presente regolamento.</p> <p>2. La Camera, al fine di risolvere questioni relative all'ambito delle reciproche competenze, stipula un protocollo d'intesa con il sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.</p>	<p>di informarlo sull'attività svolta e di acquisirne osservazioni e proposte;</p> <p>g) esercita le altre funzioni ad essa attribuite dal presente regolamento.</p>	<p>continuativa collaborazione tra la Camera e i soggetti previsti dall'art. 2, co. 5, d.lgs. n. 179/2007 mediante la costituzione del comitato come definito dall'art. 1.</p> <p>Viene eliminata la previsione attualmente contenuta nell'art. 4, comma 2.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Art. 3</u> <i>(Funzionamento della Camera)</i></p> <p>1. Le deliberazioni della Camera sono adottate collegialmente con la presenza di almeno tre componenti. Salvo che non sia prevista una maggioranza diversa, le deliberazioni della Camera sono adottate a maggioranza dei votanti e, comunque, con non meno di due voti favorevoli. In caso di parità prevale il voto del Presidente.</p> <p>2. La Camera delibera il proprio statuto contenente le norme di organizzazione e di funzionamento.</p> <p>3. Le deliberazioni di cui al comma 2, approvate con la maggioranza di almeno quattro componenti, sono comunicate alla Consob che, entro trenta giorni dal loro ricevimento, può chiedere chiarimenti e modifiche. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle deliberazioni o dei chiarimenti e delle modifiche richiesti, queste si intendono</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 5</u> <i>(Funzionamento della Camera)</i></p> <p>1. Le deliberazioni della Camera sono adottate collegialmente con la presenza di tutti i componenti, eventualmente sostituiti dai rispettivi supplenti, e a maggioranza dei votanti. In caso di parità determinata dall'astensione di uno dei componenti prevale il voto del Presidente. In caso di parità determinata dall'astensione del Presidente prevale il voto del componente con maggiore anzianità nella Camera o, in caso di pari anzianità, del componente più anziano di età.</p> <p>2. Alle riunioni assiste un segretario scelto nell'ambito della Segreteria. Il segretario redige processo verbale che, una volta approvato, è sottoscritto dai componenti della</p>	<p>Nel comma 1 viene sancito il principio di collegialità perfetta della Camera.</p> <p>Tale disposizione non rischia di paralizzare l'attività della Camera essendo prevista la nomina di membri supplenti nel caso in cui uno o più componenti effettivi siano impossibilitati a partecipare a una riunione.</p> <p>Al fine inoltre di garantire il corretto svolgimento delle funzioni della Camera, è, altresì, introdotta un'esplicita disciplina del voto in caso di astensione di uno dei componenti.</p> <p>Il comma 2 disciplina la verbalizzazione delle riunioni della Camera, attualmente regolata dallo Statuto della stessa, destinato ad essere abrogato per effetto dell'internalizzazione.</p>

<p>approvate.</p> <p>4. La Camera ha sede presso gli uffici delle sedi della Consob e svolge la propria attività avvalendosi di strutture e risorse individuate e fornite dalla Consob.</p> <p>5. La Camera presenta alla Consob, entro il mese di febbraio, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.</p> <p>6. La Consob può chiedere alla Camera informazioni sulle attività e sui compiti istituzionali svolti e può impartire direttive relative ai controlli sui requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi.</p> <p>7. La Consob provvede alla copertura delle spese di amministrazione delle procedure di conciliazione e di arbitrato con le contribuzioni versate dagli intermediari ai sensi dell'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni, oltre che con gli importi posti a carico degli utenti delle procedure.</p>	<p>Camera e dal segretario.</p> <p>3. Il Presidente coordina e regola l'attività della Camera e sovrintende all'attività della Segreteria.</p> <p>4. La Camera presenta alla Commissione, entro il mese di febbraio, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.</p>	<p>Le disposizioni attualmente contenute nei commi 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 3 del Regolamento risultano sostanzialmente superate dal nuovo assetto della Camera.</p> <p>Il comma 4 riprende quanto attualmente previsto dal comma 5 dell'art. 3.</p> <p>Si elimina la previsione attualmente contenuta nell'art. 4, comma 7, in quanto ripetitiva di quanto stabilito dall'art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 179/2007.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Art. 5</u> (<i>Elenco dei conciliatori</i>)</p> <p>1. Possono essere iscritti a domanda nell'elenco dei</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 6</u> (<i>Elenchi</i>)</p> <p>1. Sono iscritti a domanda negli elenchi dei</p>	<p>Le disposizioni disciplinanti l'iscrizione negli</p>

<p>conciliatori i soggetti che sono in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità indicati all'articolo 4, comma 4, lettere <i>a</i>) e <i>b</i>), del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.</p> <p>2. La Camera, a seguito della ricezione della domanda di iscrizione nell'elenco, corredata dei documenti attestanti il possesso dei requisiti richiesti, ne verifica la regolarità e delibera l'iscrizione.</p>	<p>conciliatori e degli arbitri i soggetti in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità indicati dagli articoli 7 e 8.</p> <p>2. L'istanza di iscrizione è formulata per via telematica secondo le modalità rese note dalla Camera attraverso il sito internet ed è subordinata al pagamento delle spese di iscrizione nella misura determinata dalla Commissione con successiva delibera.</p> <p>3. La Camera, a seguito della ricezione della domanda di iscrizione nell'elenco, corredata dei documenti attestanti il possesso dei requisiti richiesti, ne verifica la regolarità e delibera l'iscrizione.</p> <p>4. La permanenza negli elenchi è subordinata al pagamento di un contributo annuale nella misura determinata dalla Commissione con</p>	<p>elenchi dei conciliatori e degli arbitri – attualmente contenute negli articoli 5 e 6 – sono riunite nell'articolo in esame.</p> <p>Per effetto dell'abrogazione del D.M. n. 222/2004, si rende inoltre necessario procedere all'espressa individuazione dei requisiti di professionalità e onorabilità, che sono inseriti nei successivi articoli 7 e 8.</p> <p>Per evidenti ragioni di ottimizzazione del funzionamento complessivo del sistema, si prevede che l'aspirante conciliatore e/o arbitro debba formulare l'istanza di iscrizione per via telematica. Nel comma 2 si introduce inoltre un contributo a carico dei conciliatori e degli arbitri per l'iscrizione nei relativi elenchi.</p> <p>Tale contributo, da stabilire con successiva delibera della Commissione, ha l'obiettivo di contenere le istanze di soggetti non realmente interessati ad operare nell'ambito della conciliazione/arbitrato e di coprire parte dei costi operativi connessi alla predisposizione degli elenchi.</p> <p>Viene introdotto, quale condizione per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi dei conciliatori e degli arbitri, l'obbligo di</p>
---	---	--

<p>3. Ogni sei mesi la Camera dispone l'aggiornamento dell'elenco, procedendo alle nuove iscrizioni e alla cancellazione di coloro che hanno perso i requisiti di cui al comma 1 o che sono incorsi nelle situazioni di incompatibilità di cui al comma 4, ovvero di coloro che ne hanno fatto domanda. La cancellazione può altresì essere disposta nei casi di grave inadempimento degli obblighi stabiliti dal codice deontologico o, comunque, connessi alla funzione svolta. La cancellazione, se non segue alla domanda del conciliatore, è pronunciata dalla Camera sentito l'interessato.</p> <p>4. I conciliatori non possono svolgere attività di conciliazione per più di due organismi di conciliazione e comunicano senza indugio alla Camera la perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione.</p>	<p>successiva delibera.</p>	<p>corrispondere alla Consob un contributo annuale. Si ritiene, infatti, Ciò nel presupposto che la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi dei conciliatori e degli arbitri costituisca in ogni caso (<i>i.e.</i>, indipendentemente dall'effettivo svolgimento, da parte dei singoli iscritti, di incarichi di conciliazione e/o arbitrato) un servizio svolto dalla Consob, cui consegue la previsione di una forma di remunerazione da parte degli interessati.</p> <p>Le previsioni attualmente contenute nei commi 3 e 4 dell'art. 5 sono riportate, con modifiche, nei nuovi articoli 9 e 10.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Art. 6</u> <i>(Elenco degli arbitri)</i></p> <p>1. Possono essere iscritti a domanda nell'elenco degli arbitri i soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 2, comma 3, che:</p> <p>a) non hanno riportato condanne definitive per</p>		<p>Cfr. commento all'articolo precedente.</p>

<p>delitti non colposi o a pena detentiva, anche per contravvenzione;</p> <p>b) non hanno riportato condanne a pena detentiva, applicate su richiesta delle parti, pari o superiore a sei mesi;</p> <p>c) non sono incorsi nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;</p> <p>d) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;</p> <p>e) non hanno riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento.</p> <p>2. La Camera a seguito della ricezione della domanda di iscrizione nell'elenco, corredata dei documenti attestanti il possesso dei requisiti richiesti, ne verifica la regolarità e delibera l'iscrizione.</p> <p>3. Ogni sei mesi la Camera dispone l'aggiornamento dell'elenco, procedendo alle nuove iscrizioni e alla cancellazione di coloro che hanno perso i requisiti di cui al comma 1, ovvero di coloro che ne hanno fatto domanda. La cancellazione può altresì essere disposta nei casi di grave inadempimento degli obblighi stabiliti dal codice deontologico o, comunque, connessi alla funzione svolta. La cancellazione, se non segue alla domanda dell'arbitro, è pronunciata dalla Camera sentito l'interessato.</p> <p>4. Gli arbitri comunicano senza indugio alla Camera la perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione.</p>		
--	--	--

	<p style="text-align: center;"><u>Art. 7</u> <i>(Requisiti di professionalità)</i></p> <p>1. Sono iscritti a domanda nell'elenco dei conciliatori i soggetti appartenenti alle seguenti categorie:</p> <p>a) professori universitari di ruolo, ordinari o associati, in discipline economiche o giuridiche in servizio o in quiescenza;</p> <p>b) magistrati ordinari, amministrativi o contabili, in servizio o in quiescenza;</p> <p>c) avvocati dello Stato, in servizio o in quiescenza;</p> <p>d) avvocati iscritti, o che siano stati iscritti, all'albo per un periodo complessivo, anche non continuativo, di almeno cinque anni;</p> <p>e) commercialisti iscritti, o che siano stati iscritti, nella Sezione A) dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili per un periodo complessivo, anche non continuativo, di almeno cinque anni;</p> <p>f) notai iscritti, o che siano stati iscritti, al ruolo notarile per un periodo complessivo, anche non continuativo, di almeno cinque anni;</p>	<p>Rispetto all'attuale assetto, che fa rinvio alle norme dell'abrogato D.M. n. 222/2004, viene fornita tassativa indicazione delle categorie professionali che danno accesso all'esercizio dell'attività di conciliatore.</p> <p>Si evidenzia che sul punto non si ritiene possibile fare riferimento alla disciplina del nuovo sistema di mediazione e conciliazione facente capo al Ministero della Giustizia, in quanto i requisiti di professionalità individuati dal D.M. n. 180/2010 (possessione di un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa, iscrizione ad un ordine o collegio professionale) non sono pienamente confacenti alla professionalità richiesta per la gestione delle procedure di conciliazione attivate presso la Camera</p> <p>È inserita alla lett. c) dei commi 1 e 3 la categoria degli avvocati dello Stato.</p> <p>L'anzianità professionale richiesta nelle lett. d), e) ed f) del comma 1 è ridotta da quindici a cinque anni; tale riduzione muove dalla considerazione secondo cui una prolungata anzianità di iscrizione all'albo professionale non costituisce, di per sé – tenuto conto, tra l'altro, dell'ambito di competenza della Camera – un requisito determinante, specie se tale anzianità non è affiancata da specifiche competenze in materia di conciliazione e, auspicabilmente, di mercati finanziari.</p>
--	---	---

	<p>g) dirigenti di amministrazioni dello Stato, di organi Costituzionali o di Autorità indipendenti, anche in quiescenza, con almeno cinque anni di anzianità complessiva di servizio presso tali enti, laureati in discipline economiche o giuridiche.</p> <p>2. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei conciliatori, i soggetti appartenenti alle categorie indicate al comma 1 devono possedere anche una specifica formazione professionale in materia di conciliazione e uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettere f) e g) del decreto del Ministero della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180.</p> <p>3. Sono iscritti a domanda nell'elenco degli arbitri i soggetti appartenenti alle seguenti categorie:</p> <p>a) professori universitari di ruolo, ordinari o associati, anche in quiescenza, in discipline economiche o giuridiche;</p> <p>b) magistrati ordinari, amministrativi o contabili, anche in quiescenza, con almeno dodici anni di anzianità di servizio anche non consecutivi;</p> <p>c) avvocati dello Stato, anche in quiescenza, con almeno dodici anni di anzianità di servizio</p>	<p>Per ragioni di uniformità con i requisiti di professionalità attualmente previsti per gli arbitri, si consente l'iscrizione all'elenco dei conciliatori anche ai dirigenti di amministrazioni pubbliche.</p> <p>Al pari di quanto previsto dal D.M. n. 180/2010, nel comma 2 si chiede per tutti i soggetti iscritti nell'elenco dei conciliatori l'avvenuto conseguimento di un attestato di partecipazione a corsi svolti da enti di formazione. Tale scelta ricalca quella effettuata dal regolamento ministeriale con riguardo al più generale sistema di mediazione e conciliazione che fa capo al Ministero della Giustizia ed è finalizzata ad assicurare conoscenze minime da parte degli iscritti in merito alle tecniche di conciliazione.</p> <p>Il Regolamento attualmente vigente individua i requisiti di professionalità richiesti ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli arbitri attraverso un rinvio a quelli previsti per i componenti della Camera all'art. 2, comma 3. Essendo venuta meno tale norma, si rende necessario procedere ad una loro esplicitazione.</p> <p>In tale ambito, per tutte le categorie considerate è determinato in 12 anni il requisito temporale di iscrizione all'albo o di anzianità di servizio. Peraltro alcune previsioni sono modificate al fine di meglio chiarirne la portata applicativa.</p>
--	---	--

	<p>anche non consecutivi;</p> <p>d) avvocati iscritti, o che siano stati iscritti, agli albi ordinari e speciali ovvero abilitati o già abilitati al patrocinio avanti alle magistrature superiori;</p> <p>e) commercialisti iscritti, o che siano stati iscritti, nella Sezione A) dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili per un periodo complessivo, anche non continuativo, di almeno dodici anni;</p> <p>f) notai iscritti, o che siano stati iscritti, al ruolo notarile per un periodo complessivo, anche non continuativo, di almeno dodici anni;</p> <p>g) dirigenti di amministrazioni dello Stato, di organi Costituzionali, o di Autorità indipendenti anche in quiescenza, con almeno dodici anni di anzianità complessiva di servizio presso tali enti, laureati in discipline economiche o giuridiche.</p> <p>4. Per essere iscritti negli elenchi, i dipendenti pubblici devono produrre copia del provvedimento di autorizzazione allo svolgimento dell'attività rilasciato dall'amministrazione di appartenenza.</p> <p>5. I soggetti in possesso dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi, che hanno prestato servizio presso le Autorità di vigilanza del</p>	<p>In particolare, nelle lett. <i>d)</i>, <i>e)</i> e <i>f)</i> si prevede espressamente che i professionisti maturino il previsto requisito di qualificazione professionale non solo ove risultino attualmente iscritti nei relativi albi professionali, ma anche nel caso in cui siano stati iscritti nei medesimi albi e successivamente siano stati cancellati.</p> <p>Ai fini di omogeneità anche con riguardo alla lett. <i>g)</i>, l'attuale riferimento ai "<i>dirigenti dello Stato</i>" è esplicitato nel senso di ritenere in possesso del requisito di professionalità i dirigenti delle amministrazioni dello Stato e degli organi Costituzionali con almeno dodici anni di servizio in luogo dell'originaria previsione di venti anni di anzianità.</p> <p>E', inoltre, chiarito che i dodici anni di anzianità di servizio previsti per le categorie professionali ivi contemplate sono da considerarsi con riferimento all'anzianità di servizio complessivamente maturata e non limitatamente all'anzianità maturata in ruoli dirigenziali.</p> <p>Nel comma 5 è previsto che coloro che sono stati dipendenti di Autorità di vigilanza del settore</p>
--	---	--

	<p>settore finanziario, possono essere iscritti decorso un anno dalla cessazione dall'impiego.</p> <p>6. I conciliatori e gli arbitri iscritti inviano e tengono aggiornato, per via telematica, un curriculum vitae e professionale secondo criteri e modalità resi noti dalla Camera attraverso il sito internet.</p> <p>7. Il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all'estero ai fini dell'iscrizione negli elenchi dei conciliatori e degli arbitri è regolato dalle norme generali vigenti in materia.</p>	<p>finanziario possano essere iscritti negli elenchi, se in possesso dei prescritti requisiti, soltanto decorso un lasso di tempo dalla cessazione dell'impiego.</p> <p>Il comma 6 prevede la presentazione da parte dei conciliatori e degli arbitri iscritti di un <i>curriculum vitae</i>, attraverso cui potranno emergere competenze in materia di mercati finanziari o di procedure di conciliazione e arbitrato che potranno essere utilizzate dalla Camera in fase di conferimento degli incarichi.</p> <p>Il comma 7 è inserito per consentire l'iscrizione agli elenchi anche ai soggetti che hanno conseguito un titolo professionale all'estero ed evitare dunque discriminazioni in tal senso.</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 8 (Requisiti di onorabilità)</p> <p>1. Non possono essere iscritti negli elenchi di cui all'articolo 6 coloro che:</p> <p>a) hanno riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva, anche per contravvenzione;</p> <p>b) hanno riportato condanne a pena detentiva, applicate su richiesta delle parti, pari o superiore a sei mesi;</p> <p>c) sono incorsi nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;</p>	<p>Nell'art. 8 vengono confermati i requisiti di onorabilità previsti nel Regolamento attualmente vigente che sul punto rinvia all'art. 4, comma 4, del D.M. n. 222/2004, ora abrogato.</p> <p>Al riguardo si evidenzia che con l'emanazione del D.M. n. 180/2010 il Ministero della giustizia ha modificato, tra l'altro, tali requisiti di onorabilità. Nel testo, per contro, si è mantenuto il regime vigente, con l'espressa previsione del caso di cd. "patteggiamento".</p>

	<p>d) sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;</p> <p>e) hanno riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento.</p>	
	<p style="text-align: center;"><u>Art. 9</u> <i>(Iscrizione presso organismi di mediazione)</i></p> <p>1. I conciliatori, oltre che presso la Camera, non possono essere iscritti presso più di quattro organismi di mediazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.</p> <p>2. I conciliatori comunicano senza indugio alla Camera l'iscrizione presso altri organismi di mediazione.</p> <p>3. In caso di superamento del limite di cui al comma 1 la Camera, sentito il conciliatore, procede alla cancellazione dall'elenco.</p>	<p>Rispetto all'attuale previsione, contenuta nell'art. 5, comma 4, viene elevato il limite dagli attuali 2 a 5 organismi di mediazione (compresa la Camera), al fine di consentire, in un momento di espansione dell'attività di conciliazione, di maturare più ampie esperienze anche presso altri organismi.</p> <p>L'innalzamento dell'attuale limite è, peraltro, nella stessa direzione della previsione ministeriale (art. 6, comma 3, D.M. n. 180/2010) secondo cui <i>“nessuno può dichiararsi disponibile a svolgere le funzioni di mediatore per più di cinque organismi”</i>.</p>
	<p style="text-align: center;"><u>Art. 10</u> <i>(Aggiornamento degli elenchi)</i></p> <p>1. La Camera procede alla cancellazione dell'iscritto su richiesta, in caso di perdita dei requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 ovvero in caso di mancato pagamento del contributo di cui all'articolo 6, comma 4. La cancellazione può altresì essere disposta nei casi di grave inadempimento degli obblighi stabiliti dal codice deontologico o, comunque, connessi alla funzione svolta. La cancellazione,</p>	<p>Il comma 1 dell'articolo in esame riproduce in parte quanto attualmente previsto dagli articoli 5, comma 3 e 6, comma 3 del Regolamento.</p> <p>Tra le cause di cancellazione dagli elenchi viene previsto il mancato pagamento del contributo annuale.</p>

	<p>ove non sia disposta su richiesta è pronunciata dalla Camera sentito l'interessato.</p> <p>2. I conciliatori e gli arbitri comunicano senza indugio alla Camera la perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione.</p> <p>3. La Camera, ogni diciotto mesi, procede all'aggiornamento degli elenchi con la pubblicazione di un apposito bando.</p> <p>4. La Camera, in ogni momento e per singole regioni o province autonome può procedere all'aggiornamento degli elenchi, con la pubblicazione di apposito bando, anche limitato a specifici ambiti infraregionali, quando il numero dei conciliatori o degli arbitri appaia inadeguato, tenuto conto delle domande di conciliazione e arbitrato presentate nel corso dell'anno precedente.</p>	<p>La previsione contenuta nel comma 2 ricalca quanto attualmente previsto per i conciliatori nell'art. 5, comma 4, e per gli arbitri nell'art. 6, comma 4.</p> <p>Nel comma 3 è ampliata da sei a diciotto mesi la periodicità di aggiornamento degli elenchi, al fine di non gravare eccessivamente sui competenti Uffici, in mancanza di un effettivo vantaggio per il funzionamento complessivo del sistema.</p> <p>All'ampliamento della periodicità di aggiornamento degli elenchi fa riscontro l'introduzione della possibilità di procedere in ogni momento all'aggiornamento stesso con riferimento a determinate aree geografiche laddove la Camera ravvisi un'evidente carenza di conciliatori o arbitri.</p> <p>Tale soluzione ha il pregio di fornire al meccanismo dell'aggiornamento una certa elasticità, legata anche al numero di istanze di conciliazione e arbitrato presentate.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO III CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 7</u> <i>(Condizioni di ammissibilità)</i></p> <p>1. L'istanza volta all'attivazione della procedura di conciliazione può essere presentata esclusivamente dall'investitore quando per la medesima</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO III CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 11</u> <i>(Condizioni di ammissibilità)</i></p> <p>1. L'istanza volta all'attivazione della procedura di conciliazione può essere presentata esclusivamente dall'investitore quando per la</p>	

<p>controversia:</p> <p>a) non siano state avviate, anche su iniziativa dell'intermediario a cui l'investitore abbia aderito, altre procedure di conciliazione;</p> <p>b) sia stato presentato reclamo all'intermediario cui sia stata fornita espressa risposta, sia decorso il termine di novanta giorni, o il termine più breve eventualmente stabilito dall'intermediario per la trattazione del reclamo, senza che l'investitore abbia ottenuto risposta.</p>	<p>medesima controversia:</p> <p>a) non siano state avviate, anche su iniziativa dell'intermediario a cui l'investitore abbia aderito, altre procedure di conciliazione;</p> <p>b) sia stato presentato reclamo all'intermediario cui sia stata fornita espressa risposta, sia decorso il termine di novanta giorni, o il termine più breve eventualmente stabilito dall'intermediario per la trattazione del reclamo, senza che l'investitore abbia ottenuto risposta.</p>	
<p style="text-align: center;"><u>Art. 8</u> (Avvio del procedimento)</p> <p>1. L'istanza, sottoscritta dall'investitore e corredata della documentazione attestante le condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 7 e il pagamento delle spese di avvio del procedimento, può essere formulata utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla Camera e deve comunque contenere:</p> <p>a) il nome, il cognome, il domicilio dell'istante persona fisica ovvero, per le persone giuridiche, la denominazione, la sede legale e il nome del legale rappresentante; gli indirizzi postali ed elettronici, i numeri telefonici e di <i>telex</i> da utilizzare nel corso del procedimento; l'eventuale nomina di procuratori;</p> <p>b) la descrizione della controversia e delle pretese, con indicazione del relativo valore;</p> <p>c) l'impegno a osservare gli obblighi di riservatezza e le altre norme del presente regolamento.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 12</u> (Avvio della procedura)</p> <p>1. L'istanza, formulata secondo le modalità rese note dalla Camera attraverso il sito internet, è depositata presso la stessa corredata della documentazione attestante:</p> <p>- la condizione di ammissibilità di cui all'articolo 11, lettera b);</p> <p>- il pagamento delle spese di avvio del procedimento.</p>	<p>Il comma 1 innova rispetto a quanto attualmente previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 8 del Regolamento, non disciplinando più le modalità di presentazione dell'istanza, che verranno rese note in un successivo momento attraverso il sito internet e non prevedendo più l'onere per l'investitore di comunicare l'istanza all'intermediario; a quest'ultimo riguardo si ritiene opportuno traslare tale adempimento dall'investitore alla Camera (cfr. successivo nuovo comma 3), al fine di semplificare l'accesso alla procedura di conciliazione.</p>

<p>2. L'istanza deve essere comunicata all'intermediario con mezzo idoneo a dimostrarne l'avvenuta ricezione e depositata nei successivi trenta giorni presso la Camera.</p> <p>3. La Camera valuta l'ammissibilità dell'istanza entro cinque giorni dal suo deposito, invitando l'istante a procedere entro un congruo termine ad eventuali integrazioni e correzioni. Decorso inutilmente il termine assegnato, la Camera dichiara la inammissibilità dell'istanza dandone tempestiva comunicazione all'investitore e all'intermediario.</p> <p>4. La Camera, ritenuta la ammissibilità dell'istanza, entro cinque giorni dal suo deposito ovvero delle integrazioni e correzioni richieste, invita l'intermediario ad aderire al tentativo di conciliazione, trasmettendo le eventuali integrazioni e correzioni.</p> <p>5. L'intermediario comunica alla Camera e all'investitore, con mezzo idoneo a dimostrarne l'avvenuta ricezione, non oltre i cinque giorni successivi alla comunicazione dell'invito della Camera, la propria adesione al tentativo di conciliazione con apposito atto contenente l'impegno a osservare gli obblighi di riservatezza e le altre norme del presente regolamento e corredato:</p> <p>a) dei documenti attestanti il pagamento delle spese di avvio della procedura;</p>	<p>2. La Camera valuta l'ammissibilità dell'istanza entro otto giorni dal suo deposito, invitando l'istante a procedere entro un congruo termine ad eventuali integrazioni e correzioni. Decorso inutilmente il termine assegnato, la Camera dichiara la inammissibilità dell'istanza dandone tempestiva comunicazione all'investitore e all'intermediario.</p> <p>3. La Camera, ritenuta la ammissibilità dell'istanza, entro otto giorni dal suo deposito ovvero delle integrazioni e correzioni richieste invita l'intermediario ad aderire al tentativo di conciliazione, trasmettendo l'istanza, con le eventuali correzioni e integrazioni, prodotta dall'investitore.</p> <p>4. L'intermediario, entro gli otto giorni successivi all'invito della Camera, comunica la propria adesione al tentativo di conciliazione all'investitore con mezzo idoneo a dimostrarne l'avvenuta ricezione e alla Camera per via telematica secondo le modalità rese note dalla stessa. Analoga comunicazione è dovuta dall'intermediario anche qualora non intenda aderire al tentativo di conciliazione. Nel caso di adesione, l'intermediario, con apposito atto, si impegna a osservare gli obblighi di</p>	<p>Nei commi 2, 3 e 4 vengono ampliati da 5 a 8 giorni: a) il termine assegnato alla Camera per valutare l'ammissibilità dell'istanza e invitare l'intermediario ad aderire al tentativo di conciliazione; b) il termine assegnato all'intermediario per aderire o meno al tentativo di conciliazione. L'esperienza finora maturata ha, infatti, evidenziato l'inadeguatezza dei termini al riguardo attualmente previsti.</p> <p>In particolare, tale intervento è finalizzato a consentire alla Camera il regolare svolgimento dell'attività nel caso in cui siano da avviare numerosi procedimenti oppure quando si sia in presenza di concentrazione di giorni festivi.</p> <p>Riguardo all'intermediario, specie se si tratta di grandi gruppi, caratterizzati da una complessa articolazione interna, il termine di cinque giorni si è rilevato insufficiente.</p> <p>Al comma 4, è introdotta la previsione secondo cui l'intermediario comunica se aderisce o meno al tentativo di conciliazione; tale comunicazione è effettuata nei confronti dell'investitore con mezzo idoneo a dimostrarne l'avvenuta ricezione e nei confronti della Camera attraverso il canale telematico, e ciò al fine di migliorare la gestione operativa della procedura.</p>
--	---	---

<p>b) della documentazione afferente al rapporto contrattuale controverso, ivi compreso il reclamo proposto dall'investitore e le eventuali determinazioni assunte al riguardo.</p> <p>6. La Camera, decorso inutilmente il termine previsto nel comma precedente, attesta la mancata, tempestiva, adesione dell'intermediario al tentativo di conciliazione.</p>	<p>riservatezza e le altre disposizioni del presente regolamento e produce secondo le modalità stabilite dalla Camera:</p> <p>a) i documenti attestanti il pagamento delle spese di avvio della procedura;</p> <p>b) la documentazione afferente al rapporto contrattuale controverso, ivi compreso il reclamo proposto dall'investitore e le eventuali determinazioni assunte al riguardo.</p> <p>5. Nel caso in cui l'intermediario, pur aderendo al tentativo di conciliazione nei termini previsti, non produca i documenti indicati al comma 4, lettere a) e b), la Camera assegna un termine non superiore a cinque giorni per le integrazioni.</p> <p>6. La Camera attesta l'eventuale mancata adesione dell'intermediario al tentativo di conciliazione.</p>	<p>Al comma 5 è introdotta la previsione, tra l'altro già prevista per l'investitore, secondo cui la Camera assegna all'intermediario un termine per procedere all'integrazione della documentazione non prodotta al momento dell'adesione alla conciliazione.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Art. 9</u> (Nomina del conciliatore)</p> <p>1. La Camera, successivamente al deposito dell'istanza, procede senza indugio a nominare un conciliatore iscritto nell'elenco tenendo conto dei seguenti criteri:</p> <p>a) vicinanza territoriale all'investitore;</p> <p>b) numero di controversie pendenti avanti al</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 13</u> (Nomina del conciliatore)</p> <p>1. La Camera, una volta ricevuta l'adesione dell'intermediario al tentativo di conciliazione e verificati i presupposti per l'avvio della conciliazione sulla base della documentazione prodotta dalle parti, procede senza indugio a nominare un conciliatore iscritto nell'elenco. Per la nomina la Camera applica i criteri di seguito elencati, ispirandosi ai principi di equa</p>	<p>Rispetto alla formulazione attualmente vigente (art. 9) l' "equa distribuzione degli incarichi" e la "tendenziale parità di trattamento tra uomini e donne" assurgono al rango di principi generali che devono orientare la scelta del conciliatore. Per il resto vengono sostanzialmente confermati i criteri di nomina attualmente previsti, con l'aggiunta – finalizzata</p>

<p>conciliatore;</p> <p>c) esperienza maturata dal conciliatore sulle questioni specifiche oggetto della controversia;</p> <p>d) equa distribuzione degli incarichi;</p> <p>e) tendenziale parità di trattamento tra uomini e donne.</p> <p>2. La Camera, ricevuta la adesione dell'intermediario, comunica senza indugio la nomina allo stesso conciliatore e alle parti. Il conciliatore, ricevuta la comunicazione della nomina e la documentazione prodotta dalle parti, trasmette la dichiarazione di accettazione alla Camera entro cinque giorni. In caso di mancata tempestiva accettazione, la Camera provvede senza indugio a nominare un altro conciliatore.</p> <p>3. Quando per qualsiasi motivo venga a mancare il conciliatore nominato, la Camera provvede tempestivamente alla sua sostituzione nei modi previsti dal comma 1. Il nuovo conciliatore procede ai sensi dell'articolo 12, comma 2. La procedura si</p>	<p>distribuzione degli incarichi e di tendenziale parità di trattamento tra generi:</p> <p>a) vicinanza territoriale all'investitore;</p> <p>b) esperienza e competenza maturate dal conciliatore sulle questioni specifiche oggetto della controversia;</p> <p>c) numero ed esito delle controversie già assegnate allo stesso conciliatore nei dodici mesi.</p> <p>2. La Camera attua i generali criteri di nomina previsti dal comma 1 come specificati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 2, comma 2, tenendo anche conto delle osservazioni e delle proposte formulate dal Comitato, e ne dà pubblicità nel sito internet.</p> <p>3. La Camera comunica senza indugio la nomina allo stesso conciliatore e alle parti. Il conciliatore, ricevuta la comunicazione della nomina e la documentazione prodotta dalle parti, trasmette la dichiarazione di accettazione alla Camera entro cinque giorni. In caso di mancata tempestiva accettazione, la Camera provvede senza indugio a nominare un altro conciliatore.</p> <p>4. Quando per qualsiasi motivo venga a mancare il conciliatore nominato, la Camera provvede tempestivamente alla sua sostituzione nei modi previsti dal comma 1. Il nuovo conciliatore procede ai sensi dell'articolo 16, comma 2. La</p>	<p>al perseguimento di una sempre maggior qualità ed efficacia del servizio – del criterio relativo all'esito delle procedure di conciliazione già assegnate al medesimo conciliatore.</p> <p>Il comma 2 dà attuazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 5, lett. b), del d.lgs. n. 179/2007, secondo cui le modalità di nomina dei conciliatori e degli arbitri sono definiti dalla Consob anche sulla base della consultazione del comitato previsto dal presente Regolamento.</p>
---	--	---

<p>conclude entro 60 giorni dalla data della sostituzione.</p> <p>4. Quando nella provincia dove l'investitore ha il domicilio o la sede non è presente un conciliatore iscritto nell'elenco ovvero i conciliatori presenti sono gravati da eccessivi carichi di lavoro e, comunque, in ogni caso in cui non è possibile assicurare un adeguato e sollecito svolgimento della procedura, la Camera può investire della controversia, con decisione motivata, gli organismi di conciliazione iscritti nel registro previsto all'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 che hanno manifestato, anche attraverso la stipulazione di apposite convenzioni, la propria disponibilità. La Camera designa l'organismo di conciliazione ritenuto più idoneo tenendo conto dei criteri individuati alle lettere a) e c) del comma 1. L'organismo di conciliazione applica le norme di procedura e le indennità previste dal presente regolamento.</p>	<p>procedura si conclude entro 60 giorni dalla data della sostituzione.</p> <p>5. Quando nella regione o provincia autonoma dove l'investitore ha il domicilio o la sede non è presente un conciliatore iscritto nell'elenco e, comunque, in ogni caso in cui non è possibile assicurare un adeguato e sollecito svolgimento della procedura, la Camera può investire della controversia, con decisione motivata, gli organismi di mediazione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, che hanno manifestato, attraverso la stipulazione di apposite convenzioni, la propria disponibilità e che assicurino la nomina di mediatori in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 6 comma 1, 7 e 8. La Camera designa l'organismo di conciliazione ritenuto più idoneo tenendo conto del criterio individuato alla lettera a) del comma 1. L'organismo di conciliazione applica le norme di procedura e le indennità previste dal presente regolamento.</p> <p>6. E' fatta comunque salva la facoltà delle parti di indicare di comune accordo alla Camera, entro il termine di cui all'articolo 12, comma 5, il nominativo del conciliatore iscritto nell'elenco di cui all'articolo 6 al quale devolvere la controversia.</p>	<p>Nel comma 6 si ritiene opportuno fare riferimento al registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 e istituito dall'art. 3 del D.M. n. 180/2010.</p> <p>Viene inoltre previsto che gli organismi di mediazione ai quali la Camera può deferire la controversia debbano assicurare la nomina di mediatori in possesso dei medesimi requisiti di professionalità e onorabilità previsti per i conciliatori dalle disposizioni in esame. Tale previsione trova la sua ratio nella circostanza che, a seguito delle modifiche introdotte dal D.M. n. 180/2010, presso tali organismi potrebbero essere iscritti anche mediatori in possesso di requisiti meno stringenti.</p> <p>Al fine di incentivare il ricorso alle procedure di conciliazione, si ritiene di consentire alle parti di scegliere il conciliatore tra i soggetti iscritti nel relativo elenco, a condizione che tale scelta sia frutto di un accordo tra di esse.</p>
---	--	---

<p style="text-align: center;"><u>Art. 10</u> <i>(Obblighi del conciliatore)</i></p> <p>1. Con la dichiarazione di accettazione il conciliatore attesta la permanenza dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco e l'inesistenza di:</p> <p>a) rapporti con le parti e con i loro rappresentanti tali da incidere sulla sua imparzialità e indipendenza;</p> <p>b) personali interessi, diretti o indiretti, relativi all'oggetto della controversia.</p> <p>2. Nel corso della procedura il conciliatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Camera e alle parti eventuali circostanze sopravvenute idonee a incidere sulla sua indipendenza e imparzialità.</p> <p>3. Il conciliatore osserva le norme del codice deontologico ed adempie agli obblighi comunque connessi alla propria funzione.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 14</u> <i>(Obblighi del conciliatore)</i></p> <p>1. Con la dichiarazione di accettazione il conciliatore attesta la permanenza dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco e l'inesistenza di:</p> <p>a) rapporti con le parti e con i loro rappresentanti tali da incidere sulla sua imparzialità e indipendenza;</p> <p>b) personali interessi, diretti o indiretti, relativi all'oggetto della controversia.</p> <p>2. Nel corso della procedura il conciliatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Camera e alle parti eventuali circostanze sopravvenute idonee a incidere sulla sua indipendenza e imparzialità.</p> <p>3. Il conciliatore osserva le norme del codice deontologico ed adempie agli obblighi comunque connessi alla propria funzione.</p>	
<p style="text-align: center;"><u>Art. 11</u> <i>(Principi generali della procedura)</i></p> <p>1. La procedura di conciliazione si ispira ai principi dell'immediatezza, della concentrazione e dell'oralità ed è coperta da riservatezza in tutte le sue fasi.</p> <p>2. La Camera assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 15</u> <i>(Principi generali della procedura)</i></p> <p>1. La procedura di conciliazione si ispira ai principi dell'immediatezza, della concentrazione e dell'oralità ed è coperta da riservatezza in tutte le sue fasi.</p> <p>2. La Camera assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti</p>	

<p>della procedura di conciliazione nonché di ogni altro documento proveniente dai soggetti che hanno partecipato a qualsiasi titolo alla procedura di conciliazione o formatosi nel corso della procedura stessa.</p> <p>3. La procedura di conciliazione si ispira a principi di imparzialità e garanzia del contraddittorio, fatta salva la possibilità per il conciliatore di sentire separatamente le parti.</p>	<p>introduttivi della procedura di conciliazione nonché di ogni altro documento proveniente dai soggetti che hanno partecipato a qualsiasi titolo alla procedura di conciliazione o formatosi nel corso della procedura stessa.</p> <p>3. La procedura di conciliazione si ispira a principi di imparzialità e garanzia del contraddittorio, fatta salva la possibilità per il conciliatore di sentire separatamente le parti.</p>	
<p style="text-align: center;"><u>Art. 12</u> <i>(Adempimenti iniziali e svolgimento della procedura)</i></p> <p>1. La conciliazione si svolge, di regola, nel luogo in cui è il domicilio del conciliatore.</p> <p>2. Il conciliatore fissa la data e la sede per la prima riunione non prima di cinque e non oltre dieci giorni dalla data di accettazione, dandone tempestiva comunicazione alle parti e alla Camera.</p> <p>3. Il conciliatore:</p> <p><i>a)</i> conduce gli incontri senza formalità di procedura e senza obbligo di verbalizzazione e nel modo che ritiene più opportuno, tenendo conto delle circostanze del caso, della volontà delle parti e della necessità di trovare una rapida soluzione alla lite;</p> <p><i>b)</i> può sentire le parti separatamente e in contraddittorio tra loro con lo scopo di chiarire meglio i termini della controversia e far emergere i punti di accordo;</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 16</u> <i>(Adempimenti iniziali e svolgimento della procedura)</i></p> <p>1. La conciliazione si svolge, di regola, nel luogo in cui è il domicilio del conciliatore.</p> <p>2. Il conciliatore fissa la data e la sede per la prima riunione non prima di cinque e non oltre quindici giorni dalla data di accettazione, dandone tempestiva comunicazione alle parti e alla Camera.</p> <p>3. Il conciliatore:</p> <p><i>a)</i> conduce gli incontri senza formalità di procedura e senza obbligo di verbalizzazione e nel modo che ritiene più opportuno, tenendo conto delle circostanze del caso, della volontà delle parti e della necessità di trovare una rapida soluzione alla lite;</p> <p><i>b)</i> può sentire le parti separatamente e in contraddittorio tra loro con lo scopo di chiarire</p>	

<p>c) può disporre l'intervento di terzi, dietro congiunta proposta delle parti e a loro spese.</p>	<p>meglio i termini della controversia e far emergere i punti di accordo;</p> <p>c) può disporre l'intervento di terzi, dietro congiunta proposta sottoscritta dalle parti e a loro spese.</p> <p>4. Al termine del procedimento il conciliatore propone alle parti la compilazione di una scheda per la valutazione del servizio i cui contenuti e modalità di presentazione sono resi noti dalla Camera attraverso il sito internet.</p>	<p>Al comma 3, lett. c), sono inserite le parole “<i>sottoscritta dalle</i>” al fine di prevenire l’insorgenza di eventuali conflitti tra le parti in merito all’effettiva volontà delle stesse di fare intervenire nel procedimento un soggetto terzo.</p> <p>La previsione aggiunta di cui al comma 4 – in linea con il D.M. n. 180/2010 in materia di mediazione – ammette la possibilità per le parti del procedimento di conciliazione di compilare una scheda per la valutazione del servizio.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Art. 13</u> <i>(Termine per la conclusione della procedura)</i></p> <p>1. La procedura si conclude entro sessanta giorni dal deposito dell'istanza ovvero dal successivo deposito delle integrazioni e delle correzioni di cui all'articolo 8, comma 3.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 17</u> <i>(Termine per la conclusione della procedura)</i></p> <p>1. La procedura si conclude entro sessanta giorni dalla data di deposito dell'istanza, delle eventuali integrazioni e correzioni di cui all'articolo 12, comma 2, ovvero dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa.</p>	<p>La materia oggetto del procedimento di conciliazione che si svolge presso la Camera rientra tra quelle per le quali, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 28/2010, è obbligatorio l’esperimento del tentativo di conciliazione, essendo condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Di qui l’applicabilità dell’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 28/2010, a mente del quale “<i>Il termine di cui al comma 1 [id est, il termine per la conclusione del procedimento di mediazione, ndr] decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell'articolo 5, non è soggetto a sospensione feriale</i>”.</p> <p>Il <i>dies a quo</i> del termine di conclusione della procedura deve rinvenirsi, pertanto, anche nel</p>

<p>2. Il conciliatore, con il consenso delle parti, proroga il termine per la conclusione della procedura per un periodo non superiore a sessanta giorni, comunicandolo alla Camera, quando:</p> <p>a) ricorrono oggettivi impedimenti del conciliatore o delle parti;</p> <p>b) è necessario acquisire informazioni e documenti indispensabili ai fini dell'esperimento del tentativo di conciliazione;</p> <p>c) vi è la ragionevole possibilità di un esito positivo della procedura.</p> <p>3. Il decorso del termine di sessanta giorni per la conclusione della procedura di conciliazione è sospeso dal 1° agosto al 15 settembre. Il conciliatore può, con il consenso delle parti, derogare a tale previsione.</p>	<p>2. Il conciliatore, con il consenso delle parti, proroga il termine per la conclusione della procedura per un periodo non superiore a sessanta giorni, comunicandolo alla Camera, quando:</p> <p>a) ricorrono oggettivi impedimenti del conciliatore o delle parti;</p> <p>b) è necessario acquisire informazioni e documenti indispensabili ai fini dell'esperimento del tentativo di conciliazione;</p> <p>c) vi è la ragionevole possibilità di un esito positivo della procedura.</p> <p>3. Il decorso del termine di sessanta giorni per la conclusione della procedura di conciliazione è sospeso dal 1° agosto al 15 settembre. Il conciliatore può, con il consenso delle parti, derogare a tale previsione.</p> <p>4. In ogni caso la durata del procedimento, compreso il periodo di sospensione feriale, non può superare i quattro mesi.</p>	<p>giorno di scadenza del termine “<i>fissato dal giudice per il deposito</i>” della domanda di conciliazione. Di qui la modifica apportata al comma 1 della norma, che nella versione attualmente in vigore ovviamente tace sui rapporti con il processo.</p> <p>L’inserimento del comma 4 risponde all’esigenza di coordinare il termine massimo di durata della procedura di conciliazione davanti alla Camera con quello previsto in generale dall’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 28/2010 per la procedura di mediazione.</p>
---	--	---

		<p>Al riguardo si osserva, preliminarmente, che il termine per la conclusione della procedura di conciliazione presenta tre fondamentali differenze rispetto a quello previsto per la conclusione dell'ordinaria procedura di mediazione contemplata dal citato d.lgs. n. 28/2010:</p> <ul style="list-style-type: none">- ha una durata massima di sessanta giorni, anziché di quattro mesi;- può essere prorogato, mentre tale possibilità non è prevista per il termine della procedura di mediazione;- è soggetto a sospensione feriale, mentre ciò è espressamente escluso per il termine della procedura di mediazione dall'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 28/2010. <p>Tali differenze si giustificano col fatto che la disciplina del termine per la conclusione della procedura davanti alla Camera è da rinvenirsi esclusivamente nel d.lgs. n. 179/2007 - art. 4, comma 4, ai sensi del quale <i>“In ogni caso il procedimento deve essere concluso nel termine massimo di sessanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza di conciliazione”</i> – che, sullo specifico punto, non effettua alcun rinvio alla “ordinaria” disciplina della conciliazione (all’epoca da rinvenire nel d.lgs. n. 5/2003, oggi “sostituito” dal d.lgs. n. 28/2010). Peraltro, nel novellato quadro normativo, l’esperimento del tentativo di conciliazione davanti agli organismi di mediazione contemplati dal d.lgs. n. 28/2010 e dal</p>
--	--	---

		<p>D.M. n. 180/2010 (ovvero davanti alla Camera o all'Arbitro bancario e finanziario per le controversie di rispettiva competenza), costituisce condizione di ammissibilità ovvero di procedibilità dell'eventuale domanda giudiziale. Infatti è previsto che, nel caso in cui l'investitore agisca direttamente in giudizio, senza preventivamente esperire il tentativo di conciliazione, il giudice, constatata l'improcedibilità, assegni alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di conciliazione e fissi la successiva udienza dopo la scadenza del termine di quattro mesi previsto dall'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 28/2010 per la conclusione del procedimento di mediazione.</p> <p>Proprio al fine di garantire il coordinamento con tale disciplina, si rende necessario contenere nei quattro mesi la durata massima della procedura di conciliazione presso la Camera.</p> <p>E, invero, la disciplina regolamentare attualmente vigente consente che in casi eccezionali il procedimento davanti alla Camera possa avere una durata superiore a quattro mesi; ciò può verificarsi, segnatamente, nell'ipotesi che alla durata ordinaria della procedura (sessanta giorni) si sommino la proroga di cui al comma 2 (sessanta giorni) e la sospensione feriale di cui al comma 3 (quarantacinque giorni), per un totale di cinque mesi e mezzo (165 giorni).</p> <p>Al fine di escludere in radice tale possibilità, si prevede espressamente che la durata complessiva della procedura di conciliazione - anche ove</p>
--	--	---

		<p>comprensiva di proroga e sospensione feriale – non possa mai essere superiore a quattro mesi.</p> <p>La soluzione auspicata consente altresì di salvaguardare la concorrenzialità tra il sistema di conciliazione disciplinato dal d.lgs. n. 179/2007 e la “ordinaria” mediazione di cui al d.lgs. n. 28/2010, evitando che il risparmiatore che si rivolga alla Camera debba sopportare tempi più lunghi rispetto a quelli di una procedura di mediazione gestita <i>ex d.lgs. n. 28/2010</i>.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Art. 14</u> <i>(Esiti della conciliazione)</i></p> <p>1. Se la conciliazione riesce, i contenuti dell'accordo sono riportati in apposito processo verbale, sottoscritto dalle parti e dal conciliatore. Se le parti non danno spontanea esecuzione alle previsioni dell'accordo conciliativo, il verbale, previo accertamento della sua regolarità formale, è omologato con decreto del Presidente del tribunale nel cui circondario ha avuto luogo la conciliazione e costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.</p> <p>2. Quando non è raggiunto l'accordo, su istanza congiunta delle parti il conciliatore formula una proposta rispetto alla quale ciascuna delle parti, se la conciliazione non ha luogo, indica la propria definitiva posizione ovvero le condizioni alle quali è disposta a conciliare. Di tali posizioni il conciliatore dà atto in apposito verbale di fallita conciliazione.</p> <p>3. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, il</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 18</u> <i>(Esiti della conciliazione)</i></p> <p>1. Quando è raggiunto un accordo amichevole, il conciliatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Se l'accordo non è raggiunto, il conciliatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il conciliatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il conciliatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.</p> <p>2. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al conciliatore, per iscritto ed entro quattro giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni</p>	<p>Le modifiche che si apportano all'articolo in esame derivano dalla necessità di adeguare la normativa Consob alle nuove disposizioni in materia di proposta del conciliatore e verbale di conciliazione introdotte dagli artt. 11 e 12 del d.lgs. n. 28/2010 che, sostituendo nei contenuti quanto prevedeva l'art. 40, commi 2 e 8, del d.lgs. n. 5/2003, devono ritenersi applicabili al procedimento di conciliazione che si svolge presso la Camera, alla luce del combinato disposto degli artt. 4, comma 5, del d.lgs. n. 179/2007 e 23, comma 1, del d.lgs. n. 28/2010.</p> <p>La nuova disciplina che si intende prevedere ricalca quindi le previsioni di cui ai citati artt. 11 e 12 del d.lgs. n. 28/2010, differenziandosi rispetto a quella attualmente vigente principalmente in relazione ai seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con riferimento alla proposta del conciliatore, viene riconosciuta la possibilità per quest'ultimo di formulare la proposta di sua iniziativa quando l'accordo non è raggiunto. Rimane fermo l'obbligo,

<p>conciliatore redige un verbale di chiusura delle operazioni.</p>	<p>rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.</p> <p>3. Quando è raggiunto l'accordo amichevole ovvero quando tutte le parti aderiscono alla proposta del conciliatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal conciliatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.</p> <p>4. Il verbale di accordo, previo accertamento della sua regolarità formale e della sua conformità all'ordine pubblico e a norme imperative, è omologato con decreto del Presidente del tribunale nel cui circondario ha avuto luogo la conciliazione. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, l'omologazione è decretata dal Presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.</p>	<p>già previsto in capo al conciliatore nella disposizione attualmente vigente, di formulare la proposta quando le parti gliene facciano congiunta richiesta;</p> <ul style="list-style-type: none"> • con riferimento al verbale di conciliazione: <ol style="list-style-type: none"> a) è prevista un'ulteriore condizione, oltre all'accertamento della sua regolarità formale, in presenza della quale il verbale può essere omologato e cioè l'accertamento della sua conformità all'ordine pubblico e a norme imperative; b) l'omologazione avviene solo su istanza di parte e non è più condizionata alla mancata esecuzione delle <i>“previsioni dell'accordo conciliativo”</i>; c) è disciplinata la competenza territoriale del giudice dell'omologazione nelle controversie <i>“transfrontaliere”</i> da rinvenire nel <i>“Presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione”</i>. <p>Si evidenzia, infine, che nel comma 2, il termine concesso alle parti per far pervenire al conciliatore l'accettazione o il rifiuto della proposta da lui formulata è ridotto a quattro giorni rispetto ai sette previsti dall'art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 28/2010 nell'ambito di un procedimento la cui durata massima è ordinariamente fissata in quattro mesi.</p> <p>Il più ristretto lasso temporale, per contro, in cui può ordinariamente concludersi il procedimento davanti alla Camera (sessanta giorni) appare ben</p>
---	--	--

<p>4. Al termine della procedura il conciliatore trasmette gli atti alla Camera che provvede a rilasciarne copia alle parti che ne fanno richiesta, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 11.</p>	<p>5. L'omologazione avviene su istanza di parte ed attribuisce al verbale la natura di titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.</p> <p>6. Quando la conciliazione non riesce, il conciliatore forma processo verbale con l'indicazione della eventuale proposta da lui formulata; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal conciliatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il conciliatore dà atto della mancata partecipazione al procedimento dell'investitore istante ovvero dell'intermediario che abbia prestato adesione al tentativo di conciliazione.</p> <p>7. Al termine della procedura il conciliatore trasmette gli atti alla Camera che provvede a rilasciarne copia alle parti che ne fanno richiesta, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 15.</p>	<p>giustificare una proporzionale compressione del termine concesso alle parti per manifestare le proprie valutazioni sulla proposta del conciliatore.</p> <p>Nel comma 6 si specifica, rispetto all'omologa previsione contenuta nell'art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 28/2010, che nel verbale di fallita conciliazione il conciliatore dà atto della mancata partecipazione al procedimento <u>dell'investitore istante ovvero dell'intermediario che abbia prestato adesione al tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 12, comma 4.</u> L'opportunità di tale specificazione deriva dalla circostanza che il Regolamento attualmente vigente contempla, in ossequio a quanto prevedeva l'art. 40, comma 2, del d.lgs. n. 5/2003, l'attestazione della mancata adesione dell'intermediario al tentativo di conciliazione. La competenza a pronunciare tale attestazione è attribuita dal vigente art. 8, comma 6, del Regolamento, alla Camera al fine di evitare che si renda necessario nominare un conciliatore e avviare un procedimento di conciliazione (con le spese connesse) al solo scopo di constatare la "contumacia" dell'intermediario. Pertanto, la specificazione contenuta nel comma 6 risponde all'opportunità di distinguere tra la mancata adesione dell'intermediario al procedimento di conciliazione, che deve essere attestata dalla Camera, e la mancata partecipazione alla conciliazione da parte dell'intermediario aderente e dell'investitore istante (per il quale non può ovviamente configurarsi una mancata adesione, potendosi il procedimento in esame avviarsi solo</p>
---	--	---

		su sua iniziativa) attestata nel verbale redatto dal conciliatore.
<p style="text-align: center;"><u>Art. 15</u> <i>(Valore della controversia)</i></p> <p>1. Il valore della controversia è determinato ai sensi degli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile e rileva ai fini del calcolo delle indennità da porre a carico delle parti.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 19</u> <i>(Valore della controversia)</i></p> <p>1. Il valore della controversia è determinato ai sensi degli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile e rileva ai fini del calcolo delle indennità da porre a carico delle parti.</p>	
<p style="text-align: center;"><u>Art. 16</u> <i>(Indennità)</i></p> <p>1. Le indennità per la fruizione del servizio di conciliazione sono costituite dalle spese di avvio della procedura, da corrispondere alla Camera, dal compenso del conciliatore e dalle spese da queste sostenute, rimborsabili ai sensi del comma 5.</p> <p>2. Le spese di avvio della procedura sono versate dalle parti all'atto del deposito, rispettivamente, dell'istanza e dell'atto di replica.</p> <p>3. Quando la conciliazione riesce, il pagamento del compenso del conciliatore grava in capo alle parti, che vi sono tenute solidalmente fra loro. In caso di mancata conciliazione, la metà del compenso è posta a carico della Camera.</p> <p>4. L'ammontare delle spese di avvio della procedura e del compenso del conciliatore è</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 20</u> <i>(Indennità)</i></p> <p>1. Le indennità per la fruizione del servizio di conciliazione sono costituite dalle spese di avvio della procedura, da corrispondere alla Consob, dal compenso del conciliatore e dalle spese da questi sostenute per l'esecuzione dell'incarico.</p> <p>2. Le spese di avvio della procedura sono versate dalle parti al momento del deposito dell'istanza e dell'adesione al procedimento.</p> <p>3. Il pagamento del compenso del conciliatore grava in capo alle parti, che vi sono tenute solidalmente fra loro.</p> <p>4. L'ammontare delle spese di avvio della procedura, del compenso del conciliatore e delle</p>	<p>Nel comma 3 si ribadisce il principio attualmente vigente secondo cui il pagamento del compenso del conciliatore è a carico di entrambe le parti.</p> <p>Il regime delle indennità è adeguato alle variazioni introdotte nel regime delle spese dall'art. 16 del D.M. n. 180/2010, come modificato dal D.M. n. 145/2011, che sostituisce il D.M. n. 223/2004, cui l'art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 179/2007 faceva rinvio per fissare il limite dell'importo posto a carico degli utenti del servizio di conciliazione.</p>

<p>determinato sulla base della tabella riportata nell'Allegato al presente regolamento.</p> <p>5. La Camera, con atto sottoposto all'approvazione della Consob secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 3, determina in via generale le spese necessarie per l'esecuzione dell'incarico, rimborsabili al conciliatore.</p> <p>6. La Camera, dietro proposta del conciliatore, liquida il compenso ad esso spettante e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dell'incarico, ove opportunamente documentate. La liquidazione così effettuata è vincolante per le parti.</p>	<p>spese sostenute dal conciliatore per l'esecuzione dell'incarico è determinato sulla base della tabella riportata nell'Allegato 2 al presente regolamento.</p> <p>5. La Camera, dietro proposta del conciliatore, liquida il compenso ad esso spettante e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dell'incarico, ove opportunamente documentate.</p>	<p>Il D.M. n. 180/2010 continua a prevedere due tipi di indennità: a) le spese di avvio di ogni singola procedura, a valere sull'indennità complessiva, a carico di ognuna delle parti, per un importo di euro 40 (con un incremento, pertanto, di 10 euro rispetto a quanto previsto dal D.M. n. 223/2004); b) le spese di mediazione, con importi diversi rispetto a quelli contenuti nel previgente D.M. n. 223/2004.</p> <p>La nuova normativa ministeriale contempla, inoltre, meccanismi di incremento o diminuzione dell'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento. In particolare, l'aumento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • deve essere applicato in caso di successo del procedimento di mediazione in misura non superiore a un quarto; • deve essere applicato nel caso di formulazione della proposta di conciliazione da parte del mediatore nella misura di un quinto; • può essere applicato in relazione alla particolare importanza, complessità o difficoltà della materia trattata in misura non superiore a un quinto (tale aumento era previsto anche nel D.M. n. 223/2004 ma solo nella misura massima del 5%). <p>Viceversa, l'importo massimo deve essere ridotto:</p>
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> • di un terzo per i primi sei scaglioni e della metà per i restanti in caso di mediazione obbligatoria. In tal caso non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti ad eccezione di quello contemplato nel caso di successo della mediazione; • a euro 40 per il primo scaglione ed a euro 50 per tutti gli altri scaglioni nel caso in cui <i>“nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione”</i> ha partecipato al procedimento. <p>Le modifiche che si apportano alla disciplina dell'indennità contenuta nel Regolamento e nell'Allegato concernente le tariffe della conciliazione tengono conto delle suesposte modifiche introdotte dal D.M. n. 180/2010.</p> <p>Nell'art. 20 viene mantenuta la previsione attualmente vigente secondo cui le indennità per la fruizione del servizio di conciliazione sono costituite da tre voci: spese di avvio della procedura, compenso del conciliatore e spese rimborsabili sostenute da quest'ultimo.</p> <p>Con riferimento alle spese sostenute dal conciliatore si segnala, infatti che recentemente il Ministero della giustizia (Circolare 20 dicembre 2011 – Interpretazione misure correttive decreto interministeriale 145/2011) ha previsto che <i>“Resta fermo, peraltro, che oltre alla suddetta indennità complessiva (spese di avvio e spese di mediazione) saranno dovute anche le spese vive, così come conteggiate e documentate dall'organismo di</i></p>
--	--	--

		<p><i>mediazione”</i>.</p> <p>In luogo della previsione attualmente vigente contenuta nell’art. 16, comma 5, secondo cui le spese necessarie per l’esecuzione dell’incarico rimborsabili al conciliatore sono determinate in via generale dalla Camera con atto sottoposto all’approvazione della Consob, nel comma 4 viene previsto che l’ammontare di tali spese sia determinato sulla base della tabella riportata nell’Allegato 2 al Regolamento.</p> <p>Infine si evidenzia che nell’Allegato 2 non si ritiene opportuno modificare l’importo fisso (di 30 euro) previsto per le spese amministrative per l’avvio della procedura, non sussistendo l’obbligo di adeguare tale importo a quello fissato dal D.M. n. 180/2010 in 40 euro.</p> <p>Le ipotesi in cui gli importi massimi del compenso spettante al conciliatore per ogni scaglione di riferimento devono essere aumentati o diminuiti conformemente a quanto previsto dal D.M. n. 180/2010 sono state disciplinate nell’Allegato 2.</p> <p>Al riguardo si evidenzia che la materia oggetto della conciliazione presso la Camera rientra tra quelle per le quali, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 28/2010, è obbligatorio l’esperimento del tentativo di conciliazione, essendo condizione di procedibilità della domanda giudiziale.</p> <p>Con riferimento dunque alla conciliazione in esame, ai sensi dell’art. 16, comma 4, lett. <i>d</i>), del D.M. n. 180/2010:</p>
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> • è prevista una sola ipotesi (successo della mediazione) in presenza della quale deve esserci un aumento dell'importo massimo delle spese di conciliazione previste per ogni scaglione di riferimento; • gli importi previsti per i vari scaglioni di riferimento nell'Allegato al Regolamento vigente, rispetto a quelli individuati nella tabella allegata al D.M. n. 180/2010, devono essere ridotti di un terzo (i primi sei scaglioni) e della metà (i restanti); • deve essere prevista una riduzione degli importi (pari a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni) quando nessuna delle controparti (intermediario) di quella che ha introdotto la conciliazione (investitore), partecipa al procedimento.
<p style="text-align: center;">TITOLO IV ARBITRATO AMMINISTRATO</p> <p style="text-align: center;">Capo I Arbitrato ordinario</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 17</u> <i>(Ambito di applicazione dell'arbitrato)</i></p> <p>1. La Camera amministra lo svolgimento di arbitrati sulla base di una convenzione di arbitrato che richiami espressamente le norme del decreto legislativo e le disposizioni di attuazione della</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO IV ARBITRATO AMMINISTRATO</p> <p style="text-align: center;">Capo I Arbitrato ordinario</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 21</u> <i>(Ambito di applicazione dell'arbitrato)</i></p> <p>1. La Camera amministra lo svolgimento di arbitrati sulla base di una convenzione di arbitrato che richiami espressamente le norme del decreto legislativo e le disposizioni di attuazione</p>	

<p>Consob o faccia comunque rinvio all'arbitrato amministrato dalla Camera, ovvero quando di tale arbitrato le parti facciano concorde richiesta scritta.</p> <p>2. Quando non esiste tra le parti una convenzione di arbitrato che rinvia al giudizio disciplinato dal presente regolamento, ciascuna parte può farne richiesta con gli atti indicati all'articolo 810, primo comma, del codice di procedura civile. L'adesione a tale richiesta deve pervenire alla Camera non oltre il termine stabilito dall'articolo 20, comma 2, per il deposito dell'atto congiunto di nomina dell'arbitro unico o del terzo arbitro. In mancanza di tale adesione, la Camera informa senza indugio le parti e gli arbitri di non poter amministrare lo svolgimento dell'arbitrato.</p>	<p>della Consob o faccia comunque rinvio all'arbitrato amministrato dalla Camera, ovvero quando di tale arbitrato le parti facciano concorde richiesta scritta.</p> <p>2. Quando non esiste tra le parti una convenzione di arbitrato che rinvia al giudizio disciplinato dal presente regolamento, ciascuna parte può farne richiesta con gli atti indicati all'articolo 810, primo comma, del codice di procedura civile. L'adesione a tale richiesta deve pervenire alla Camera non oltre il termine stabilito dall'articolo 24, comma 2, per il deposito dell'atto congiunto di nomina dell'arbitro unico o del terzo arbitro. In mancanza di tale adesione, la Camera informa senza indugio le parti e gli arbitri di non poter amministrare lo svolgimento dell'arbitrato.</p>	
<p style="text-align: center;"><u>Art. 18</u> <i>(Norme applicabili al procedimento e alla decisione)</i></p> <p>1. L'arbitrato amministrato dalla Camera ha natura rituale ed è regolato dalle disposizioni del presente regolamento e dagli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.</p> <p>2. Nei casi previsti dal Capo II, Titolo VIII, Libro IV del codice di procedura civile, le funzioni attribuite al Presidente del tribunale sono svolte dalla Camera.</p> <p>3. Gli arbitri decidono secondo le norme di diritto.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 22</u> <i>(Norme applicabili al procedimento e alla decisione)</i></p> <p>1. L'arbitrato amministrato dalla Camera ha natura rituale ed è regolato dalle disposizioni del presente regolamento e dagli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.</p> <p>2. Nei casi previsti dal Capo II, Titolo VIII, Libro IV del codice di procedura civile, le funzioni attribuite al Presidente del tribunale sono svolte dalla Camera.</p> <p>3. Gli arbitri decidono secondo le norme di diritto.</p>	

<p style="text-align: center;"><u>Art. 19</u> (Sede dell'arbitrato)</p> <p>1. L'arbitrato ha sede presso la Camera, salvo che le parti dispongano diversamente.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 23</u> (Sede dell'arbitrato)</p> <p>1. L'arbitrato ha sede presso la Camera, salvo che le parti dispongano diversamente.</p>	
<p style="text-align: center;"><u>Art. 20</u> (Numero e nomina degli arbitri)</p> <p>1. Le controversie sono decise da un arbitro unico, salvo che le parti decidano di deferire la controversia a un collegio composto da tre arbitri, con gli atti indicati all'articolo 810, primo comma, del codice di procedura civile.</p> <p>2. Gli arbitri, scelti tra i soggetti iscritti nell'elenco tenuto dalla Camera, sono nominati con le seguenti modalità:</p> <p><i>a)</i> nel caso di arbitro unico, con atto congiunto delle parti depositato presso la Camera entro dieci giorni dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 810, primo comma, del codice di procedura civile;</p> <p><i>b)</i> nel caso di collegio arbitrale, con gli atti indicati all'articolo 810, primo comma, del codice di procedura civile; il terzo arbitro, chiamato a svolgere le funzioni di Presidente del collegio, è nominato con atto congiunto delle parti o degli arbitri da esse nominati, depositato presso la Camera entro il termine di cui alla precedente lettera <i>a</i>).</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 24</u> (Numero e nomina degli arbitri)</p> <p>1. Le controversie sono decise da un arbitro unico, salvo che le parti decidano di deferire la controversia a un collegio composto da tre arbitri, con la convenzione di arbitrato ovvero con gli atti indicati all'articolo 810, primo comma, del codice di procedura civile.</p> <p>2. Gli arbitri, scelti tra i soggetti iscritti nell'elenco tenuto dalla Camera, sono nominati con le seguenti modalità:</p> <p><i>a)</i> nel caso di arbitro unico, con atto congiunto delle parti depositato presso la Camera entro dieci giorni dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 810, primo comma, del codice di procedura civile;</p> <p><i>b)</i> nel caso di collegio arbitrale, con gli atti indicati all'articolo 810, primo comma, del codice di procedura civile; il terzo arbitro, chiamato a svolgere le funzioni di Presidente del collegio, è nominato con atto congiunto delle parti o degli arbitri da esse nominati, depositato presso la Camera entro il termine di cui alla</p>	<p>Al comma 1, è ammessa la possibilità in favore delle parti di deferire la controversia ad un collegio composto da tre arbitri, anziché ad un arbitro unico, già in sede di convenzione di arbitrato.</p>

<p>3. Quando non si è provveduto tempestivamente alla nomina di uno o più arbitri, vi provvede la Camera entro quindici giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 2 per il deposito dell'atto di nomina dell'arbitro unico o del terzo arbitro.</p> <p>4. La Camera nomina gli arbitri, tenendo conto:</p> <p>a) del numero di controversie pendenti avanti all'arbitro;</p> <p>b) della esperienza maturata dall'arbitro sulle specifiche questioni oggetto della controversia;</p> <p>c) della tendenziale parità di trattamento tra uomini e donne;</p> <p>d) della equa distribuzione degli incarichi;</p> <p>e) della vicinanza del luogo di domicilio dell'arbitro alla sede dell'arbitrato, quando l'arbitrato non ha sede presso la Camera.</p>	<p>precedente lettera a).</p> <p>3. Quando non si è provveduto tempestivamente alla nomina di uno o più arbitri, vi provvede la Camera entro quindici giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 2 per il deposito dell'atto di nomina dell'arbitro unico o del terzo arbitro.</p> <p>4. La Camera per la nomina degli arbitri si ispira ai principi di equa distribuzione degli incarichi e di tendenziale parità di trattamento tra uomini e donne e applica i criteri di seguito elencati:</p> <p>a) esperienza e conoscenza maturata dall'arbitro sulle questioni specifiche oggetto della controversia e più in generale sulla materia finanziaria;</p> <p>b) numero di controversie già assegnate al medesimo arbitro nei dodici mesi;</p> <p>c) vicinanza del luogo di domicilio dell'arbitro alla sede dell'arbitrato, quando l'arbitrato non ha sede presso la Camera.</p> <p>5. La Camera attua i generali criteri di nomina previsti dal comma 4 come specificati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 2, comma 2, tenendo anche conto delle osservazioni e delle proposte formulate dal Comitato, e ne dà pubblicità nel sito internet.</p> <p>6. La Camera provvede alla nomina di cui al</p>	<p>Come già rappresentato in relazione alla nomina del conciliatore (cfr. nuovo art. 13), rispetto alla formulazione attualmente vigente (art. 20) l' "equa distribuzione degli incarichi" e la "tendenziale parità di trattamento tra uomini e donne" assurgono al rango di principi generali che devono orientare la scelta degli arbitri. Per il resto vengono sostanzialmente confermati i criteri di nomina attualmente previsti.</p> <p>In ordine al comma 5 si rinvia a quanto già illustrato in sede di commento all'art. 13.</p> <p>Al comma 7, si esplicita la previsione secondo cui la Camera provvede, in via suppletiva, alla nomina</p>
--	--	--

<p>5. Il comma 4 si applica anche quando le parti vincolate dalla stessa convenzione di arbitrato siano più di due e non si sia proceduto alla nomina degli arbitri entro il termine fissato dal comma 2.</p> <p>6. Il Presidente del collegio arbitrale, con il consenso delle parti, può nominare un segretario che assiste il collegio nell'adempimento delle proprie funzioni.</p>	<p>comma 3 anche quando le parti sono più di due. Non si applica l'articolo 816-<i>quater</i> del codice di procedura civile.</p> <p>7. Il Presidente del collegio arbitrale, con il consenso delle parti, può nominare un segretario che assiste il collegio nell'adempimento delle proprie funzioni.</p>	<p>dell'arbitro anche nell'ipotesi di plurisoggettività delle parti, con conseguente disapplicazione di quanto previsto dall'articolo 816-<i>quater</i> c.p.c..</p>
<p style="text-align: center;"><u>Art. 21</u> <i>(Adempimenti preliminari)</i></p> <p>1. Le parti depositano presso la Camera, entro dieci giorni dalla notifica, gli atti indicati all'articolo 810, primo comma del codice di procedura civile e gli atti eventualmente notificati ai fini dell'articolo 20, comma 2, unitamente alla convenzione di arbitrato e ai documenti attestanti il pagamento della tariffa di cui all'articolo 26.</p> <p>2. La Camera verifica il deposito della dichiarazione di cui all'articolo 22, nonché la regolarità formale degli atti e dei documenti indicati nel comma 1, invitando le parti, quando occorre, a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi entro un congruo termine e procedendo, ove ne ricorrano le condizioni, alla nomina degli arbitri.</p> <p>3. Quando reputa manifestamente insussistenti le condizioni per l'esperimento del procedimento</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 25</u> <i>(Adempimenti preliminari)</i></p> <p>1. Le parti depositano presso la Camera, entro dieci giorni dalla notifica, gli atti indicati all'articolo 810, primo comma del codice di procedura civile e gli atti eventualmente notificati ai fini dell'articolo 24, comma 2, unitamente alla convenzione di arbitrato e ai documenti attestanti il pagamento della tariffa di cui all'articolo 30.</p> <p>2. La Camera verifica il deposito della dichiarazione di cui all'articolo 26, nonché la regolarità formale degli atti e dei documenti indicati nel comma 1, invitando le parti, quando occorre, a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi entro un congruo termine e procedendo, ove ne ricorrano le condizioni, alla nomina degli arbitri.</p> <p>3. Quando reputa manifestamente insussistenti le condizioni per l'esperimento del procedimento</p>	

<p>arbitrale disciplinato dal presente regolamento, la Camera rifiuta di amministrarne lo svolgimento, informandone senza indugio le parti e gli arbitri, se nominati.</p> <p>4. Gli arbitri, nel corso della prima riunione, valutano la questione sollevata dalla Camera, decidendo su di essa anche ai sensi dell'articolo 817 del codice di procedura civile. La decisione degli arbitri, unitamente alle convenzioni di arbitrato come eventualmente modificata dalle parti, è trasmessa alla Camera affinché questa valuti se sussistono le condizioni per amministrare lo svolgimento dell'arbitrato.</p> <p>5. Nel corso della prima riunione gli arbitri chiedono alle parti una somma di danaro in acconto dei diritti loro spettanti nonché delle spese di difesa che le parti sosterranno per ottenere la decisione, stabilendone, altresì, i criteri di ripartizione fra le parti. La somma di danaro da versare in acconto è determinata dalla Camera dietro proposta degli arbitri. Il mancato versamento dell'acconto, nella misura in capo a ciascuna delle parti gravante, entro quindici giorni dalla comunicazione della richiesta ovvero entro il diverso termine eventualmente stabilito dagli arbitri, importa la improcedibilità del</p>	<p>arbitrale disciplinato dal presente regolamento, la Camera, sentite le parti, rifiuta di amministrarne lo svolgimento.</p> <p>4. Nel corso della prima riunione gli arbitri chiedono alle parti una somma di danaro in acconto dei diritti loro spettanti nonché delle spese di difesa che le parti sosterranno per ottenere la decisione, stabilendone, altresì, i criteri di ripartizione fra le parti. La somma di danaro da versare in acconto è determinata dalla Camera dietro proposta degli arbitri. Il mancato versamento, ad opera di entrambe le parti della quota di acconto di propria spettanza, entro quindici giorni dalla comunicazione della richiesta ovvero entro il diverso termine</p>	<p>Si ritiene di sopprimere la previsione contenuta nell'attuale comma 4 dell'art. 21, in quanto sembra opportuno che il sindacato sulla competenza <i>ratione materiae</i> della Camera ad amministrare una procedura di arbitrato promossa dalle parti sia rimesso esclusivamente all'apprezzamento della Camera stessa, quale ente che amministra la procedura in argomento.</p> <p>Difatti, un'ulteriore valutazione in merito alla competenza "per materia" effettuata dagli arbitri, una volta insediatasi (così come previsto dalle disposizioni attualmente in vigore), potrebbe determinare distonie tra le deliberazioni adottate in merito dalla Camera e le decisioni (eventualmente di segno contrario) assunte sullo stesso punto, e in seconda battuta, dagli arbitri.</p> <p>Con riferimento all'ultimo periodo del comma 5, attualmente in vigore, si osserva che tale previsione consentirebbe alla parte che non ha interesse alla prosecuzione del giudizio di farlo venir meno semplicemente non pagando l'acconto delle spese per la misura spettante. Alla luce di tali considerazioni si ritiene opportuno prevedere la possibilità per la parte che vi ha interesse di effettuare il pagamento di propria competenza al fine di consentire la prosecuzione della procedura.</p>
--	---	--

giudizio.	eventualmente stabilito dagli arbitri, determina la improcedibilità del giudizio.	
<p style="text-align: center;"><u>Art. 22</u> <i>(Accettazione, indipendenza e imparzialità degli arbitri)</i></p> <p>1. L'accettazione degli arbitri deve essere data per iscritto e viene depositata presso la Camera entro dieci giorni dalla comunicazione della nomina.</p> <p>2. Con la dichiarazione di accettazione gli arbitri attestano la permanenza dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco e l'inesistenza di:</p> <p><i>a)</i> rapporti con le parti e con i loro difensori tali da incidere sulla propria imparzialità e indipendenza;</p> <p><i>b)</i> ogni personale interesse, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della controversia.</p> <p>3. Nel corso del procedimento arbitrale gli arbitri sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Camera e alle parti eventuali circostanze sopravvenute idonee a incidere sulla propria indipendenza e imparzialità.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 26</u> <i>(Accettazione, indipendenza e imparzialità degli arbitri)</i></p> <p>1. L'accettazione degli arbitri deve essere data per iscritto e viene depositata presso la Camera entro dieci giorni dalla comunicazione della nomina.</p> <p>2. Con la dichiarazione di accettazione gli arbitri attestano la permanenza dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco e l'inesistenza di:</p> <p><i>a)</i> rapporti con le parti e con i loro difensori tali da incidere sulla propria imparzialità e indipendenza;</p> <p><i>b)</i> ogni personale interesse, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della controversia.</p> <p>3. Nel corso del procedimento arbitrale gli arbitri sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Camera e alle parti eventuali circostanze sopravvenute idonee a incidere sulla propria indipendenza e imparzialità.</p>	
<p style="text-align: center;"><u>Art. 23</u> <i>(Ricusazione e sostituzione degli arbitri)</i></p> <p>1. Ciascuna parte può ricusare l'arbitro in presenza</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 27</u> <i>(Ricusazione e sostituzione degli arbitri)</i></p> <p>1. Ciascuna parte può ricusare l'arbitro in</p>	

<p>delle condizioni enumerate nei primi due commi dell'articolo 815 del codice di procedura civile, presentando alla Camera istanza motivata entro il termine di dieci giorni dal momento in cui ha avuto conoscenza della dichiarazione di imparzialità rilasciata dall'arbitro. La Camera decide sulla istanza nei quindici giorni successivi alla sua presentazione, sentito l'arbitro ricusato e le parti e assunte, quando occorre, sommarie informazioni.</p> <p>2. La manifesta inammissibilità o infondatezza della istanza è valutata dagli arbitri ai fini della ripartizione tra le parti delle spese da queste sostenute per ottenere la decisione, salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 5.</p> <p>3. La proposizione dell'istanza di ricusazione sospende il procedimento arbitrale.</p> <p>4. Quando per qualsiasi motivo vengono a mancare tutti o alcuni degli arbitri nominati si provvede tempestivamente alla loro sostituzione nei modi e nei tempi previsti dall'articolo 20.</p>	<p>presenza delle condizioni enumerate nei primi due commi dell'articolo 815 del codice di procedura civile, presentando alla Camera istanza motivata entro il termine di dieci giorni dal momento in cui ha avuto conoscenza della dichiarazione di imparzialità rilasciata dall'arbitro. La Camera decide sulla istanza nei quindici giorni successivi alla sua presentazione, sentito l'arbitro ricusato e le parti e assunte, quando occorre, sommarie informazioni.</p> <p>2. La manifesta inammissibilità o infondatezza della istanza è valutata dagli arbitri ai fini della ripartizione tra le parti delle spese da queste sostenute per ottenere la decisione, salvo quanto previsto dall'articolo 31, comma 5.</p> <p>3. La proposizione dell'istanza di ricusazione sospende il procedimento arbitrale.</p> <p>4. Quando per qualsiasi motivo vengono a mancare tutti o alcuni degli arbitri nominati si provvede tempestivamente alla loro sostituzione nei modi e nei tempi previsti dall'articolo 24.</p>	
<p style="text-align: center;"><u>Art. 24</u> <i>(Responsabilità degli arbitri)</i></p> <p>1. Gli arbitri rispondono del loro operato secondo le previsioni di cui all'articolo 813-ter del codice di procedura civile.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 28</u> <i>(Responsabilità degli arbitri)</i></p> <p>1. Gli arbitri rispondono del loro operato secondo le previsioni di cui all'articolo 813-ter del codice di procedura civile.</p>	
<p style="text-align: center;"><u>Art. 25</u> <i>(Termine per la decisione)</i></p> <p>1. Gli arbitri pronunciano il lodo nel termine di</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 29</u> <i>(Termine per la decisione)</i></p> <p>1. Gli arbitri pronunciano il lodo nel termine di</p>	

<p>centoventi giorni dall'accettazione della nomina.</p> <p>2. Il termine può essere prorogato prima della sua scadenza per un periodo non superiore a centoventi giorni:</p> <p><i>a)</i> da tutte le parti mediante dichiarazioni scritte indirizzate agli arbitri;</p> <p><i>b)</i> dalla Camera su istanza motivata di una delle parti o degli arbitri, sentite le altre parti.</p> <p>3. Il termine è prorogato di centoventi giorni nei casi seguenti e per non più di una volta nell'ambito di ciascuno di essi:</p> <p><i>a)</i> se devono essere assunti mezzi di prova;</p> <p><i>b)</i> se è disposta consulenza tecnica d'ufficio;</p> <p><i>c)</i> se è pronunciato lodo non definitivo o lodo parziale;</p> <p><i>d)</i> se è modificata la composizione del collegio arbitrale o è sostituito l'arbitro unico.</p> <p>4. In ogni caso, dopo la ripresa del procedimento sospeso, il termine residuo per la pronuncia del lodo, se inferiore, è esteso a quarantacinque giorni.</p>	<p>centoventi giorni dall'accettazione della nomina.</p> <p>2. Il termine può essere prorogato prima della sua scadenza per un periodo non superiore a centoventi giorni:</p> <p><i>a)</i> da tutte le parti mediante dichiarazioni scritte indirizzate agli arbitri;</p> <p><i>b)</i> dalla Camera su istanza motivata di una delle parti o degli arbitri, sentite le altre parti.</p> <p>3. Il termine è prorogato di centoventi giorni nei casi seguenti e per non più di una volta nell'ambito di ciascuno di essi:</p> <p><i>a)</i> se devono essere assunti mezzi di prova;</p> <p><i>b)</i> se è disposta consulenza tecnica d'ufficio;</p> <p><i>c)</i> se è pronunciato lodo non definitivo o lodo parziale;</p> <p><i>d)</i> se è modificata la composizione del collegio arbitrale o è sostituito l'arbitro unico.</p> <p>4. In ogni caso, dopo la ripresa del procedimento sospeso, il termine residuo per la pronuncia del lodo, se inferiore, è esteso a quarantacinque giorni.</p>	
<p style="text-align: center;"><u>Art. 26</u> <i>(Tariffa per il servizio di arbitrato)</i></p> <p>1. La tariffa per il servizio è corrisposta da ciascuna</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 30</u> <i>(Tariffa per il servizio di arbitrato)</i></p> <p>1. La tariffa per il servizio è corrisposta da</p>	

<p>parte alla Camera, nella misura indicata nell'Allegato al presente regolamento, al momento del deposito di cui all'articolo 21, comma 1.</p>	<p>ciascuna parte alla Consob, nella misura indicata nell'Allegato 3 al presente regolamento, al momento del deposito di cui all'articolo 25, comma 1.</p>	
<p style="text-align: center;"><u>Art. 27</u> <i>(Diritti degli arbitri e spese del procedimento)</i></p> <p>1. Gli arbitri hanno diritto al rimborso delle spese da loro sostenute e all'onorario per l'opera prestata se non vi hanno rinunciato al momento dell'accettazione o con atto scritto successivo. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento, salvo rivalsa fra loro.</p> <p>2. La Camera, dietro proposta degli arbitri, provvede alla liquidazione delle spese da loro sostenute e dell'onorario secondo la tabella riportata nell'Allegato al presente regolamento. La liquidazione così effettuata è vincolante per le parti.</p> <p>3. Gli arbitri provvedono a liquidare nel lodo le spese di difesa sostenute dalle parti per ottenere la decisione.</p> <p>4. La ripartizione tra le parti degli oneri connessi ai diritti degli arbitri e alle spese di difesa sostenute per ottenere la decisione viene effettuata, avuto riguardo ai principi contenuti negli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile.</p> <p>5. Tuttavia, in caso di soccombenza totale o parziale dell'investitore non determinata dalla temerarietà della pretesa da questi azionata, gli oneri connessi ai diritti degli arbitri e alle spese di difesa sostenute per ottenere la decisione gravano</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 31</u> <i>(Diritti degli arbitri e spese del procedimento)</i></p> <p>1. Gli arbitri hanno diritto al rimborso delle spese da loro sostenute e all'onorario per l'opera prestata se non vi hanno rinunciato al momento dell'accettazione o con atto scritto successivo. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento, salvo rivalsa fra loro.</p> <p>2. La Camera, dietro proposta degli arbitri, provvede alla liquidazione delle spese da loro sostenute dell'onorario secondo la tabella riportata nell'Allegato 3 al presente regolamento. La liquidazione così effettuata è vincolante per le parti.</p> <p>3. Gli arbitri provvedono a liquidare nel lodo le spese di difesa sostenute dalle parti per ottenere la decisione.</p> <p>4. La ripartizione tra le parti degli oneri connessi ai diritti degli arbitri e alle spese di difesa sostenute per ottenere la decisione viene effettuata, avuto riguardo ai principi contenuti negli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile.</p> <p>5. Tuttavia, in caso di soccombenza totale o parziale dell'investitore non determinata dalla temerarietà della pretesa da questi azionata, gli</p>	

<p>sulle parti in egual misura.</p> <p>6. Ai fini del presente articolo il valore della controversia deferita in arbitrato è dato dalla somma della pretesa azionata con la domanda di accesso alla procedura di arbitrato e di quella contenuta nella eventuale domanda riconvenzionale.</p>	<p>oneri connessi ai diritti degli arbitri e alle spese di difesa sostenute per ottenere la decisione gravano sulle parti in egual misura.</p> <p>6. Ai fini del presente articolo il valore della controversia deferita in arbitrato è dato dalla somma della pretesa azionata con la domanda di accesso alla procedura di arbitrato e di quella contenuta nella eventuale domanda riconvenzionale.</p>	
<p style="text-align: center;">Capo II Arbitrato semplificato</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 28</u> <i>(Finalità e disciplina dell'arbitrato semplificato)</i></p> <p>1. Il procedimento arbitrale semplificato è finalizzato al ristoro del solo danno patrimoniale sofferto dall'investitore in conseguenza dell'inadempimento da parte dell'intermediario degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori mediante la determinazione di un indennizzo, ai sensi dell'articolo 33, comma 2.</p> <p>2. All'arbitrato semplificato si applicano le norme del Capo I, salvo quanto diversamente disposto nel presente Capo.</p> <p>3. La decisione arbitrale si fonda esclusivamente sulle prove precostituite introdotte dalle parti con la domanda di accesso e con l'atto di risposta ai sensi dell'articolo 30.</p>	<p style="text-align: center;">Capo II Arbitrato semplificato</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 32</u> <i>(Finalità e disciplina dell'arbitrato semplificato)</i></p> <p>1. Il procedimento arbitrale semplificato è finalizzato al ristoro del solo danno patrimoniale sofferto dall'investitore in conseguenza dell'inadempimento da parte dell'intermediario degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori mediante la determinazione di un indennizzo, ai sensi dell'articolo 37, comma 2.</p> <p>2. Salvo quanto diversamente disposto nel presente Capo, all'arbitrato semplificato si applicano le norme del Capo I, in quanto compatibili.</p> <p>3. La decisione arbitrale si fonda esclusivamente sulle prove precostituite introdotte dalle parti con la domanda di accesso e con l'atto di risposta ai sensi dell'articolo 34.</p>	<p>Al comma 2 è introdotta la specificazione secondo cui le norme di cui agli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile, richiamate nel Capo I del Regolamento, sono applicabili anche all'arbitrato semplificato “<i>in quanto compatibili</i>”, stante la peculiare struttura di quest'ultimo giudizio rispetto a quella dell'arbitrato ordinario.</p>

<p style="text-align: center;"><u>Art. 29</u> <i>(Condizioni di ammissibilità)</i></p> <p>1. La possibilità di ricorrere all'arbitrato semplificato deve risultare espressamente dal testo della convenzione di arbitrato.</p> <p>2. Il giudizio può essere attivato solo dall'investitore.</p> <p>3. La domanda non può essere esperita quando sulla medesima controversia non sia stato presentato reclamo all'intermediario cui sia stata fornita espressa risposta ovvero non sia decorso il termine di novanta giorni o il termine più breve eventualmente stabilito dall'intermediario per la trattazione del reclamo senza che l'investitore abbia ottenuto risposta.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 33</u> <i>(Condizioni di ammissibilità)</i></p> <p>1. La possibilità di ricorrere all'arbitrato semplificato deve risultare espressamente dal testo della convenzione di arbitrato.</p> <p>2. Il giudizio può essere attivato solo dall'investitore.</p> <p>3. La domanda non può essere esperita quando sulla medesima controversia non sia stato presentato reclamo all'intermediario cui sia stata fornita espressa risposta ovvero non sia decorso il termine di novanta giorni o il termine più breve eventualmente stabilito dall'intermediario per la trattazione del reclamo senza che l'investitore abbia ottenuto risposta.</p>	
<p style="text-align: center;"><u>Art. 30</u> <i>(Adempimenti preliminari)</i></p> <p>1. La domanda di accesso alla procedura semplificata è corredata oltre che degli atti indicati nell'articolo 21, della documentazione attestante la condizione di ammissibilità di cui all'articolo 29, comma 3 e contiene la indicazione, a pena di decadenza, dei documenti offerti in comunicazione.</p> <p>2. L'atto di risposta dell'intermediario è corredata, oltre che degli atti indicati nell'articolo 21, di tutta la documentazione afferente al rapporto contrattuale controverso e contiene la indicazione, a pena di</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 34</u> <i>(Adempimenti preliminari)</i></p> <p>1. La domanda di accesso alla procedura semplificata è corredata oltre che degli atti indicati nell'articolo 25, della documentazione attestante la condizione di ammissibilità di cui all'articolo 33, comma 3 e contiene la indicazione, a pena di decadenza, dei documenti offerti in comunicazione.</p> <p>2. L'atto di risposta dell'intermediario è corredata, oltre che degli atti indicati nell'articolo 25, di tutta la documentazione afferente al</p>	

<p>decadenza, di tutti gli altri documenti offerti in comunicazione.</p> <p>3. La Camera verifica il deposito della dichiarazione di cui all'articolo 22 nonché la regolarità formale degli atti e dei documenti indicati nei commi 1 e 2.</p>	<p>rapporto contrattuale controverso e contiene la indicazione, a pena di decadenza, di tutti gli altri documenti offerti in comunicazione.</p> <p>3. La Camera verifica il deposito della dichiarazione di cui all'articolo 26 nonché la regolarità formale degli atti e dei documenti indicati nei commi 1 e 2.</p>	
<p style="text-align: center;"><u>Art. 31</u> <i>(Arbitro unico)</i></p> <p>1. Il procedimento si svolge dinanzi a un arbitro unico nominato dalle parti nei modi e nei tempi previsti dall'articolo 20, comma 2, lettera a).</p> <p>2. In mancanza, la nomina è demandata alla Camera che vi provvede entro quindici giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 1, tenendo conto dei criteri enumerati all'articolo 20, comma 4.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 35</u> <i>(Arbitro unico)</i></p> <p>1. Il procedimento si svolge dinanzi a un arbitro unico nominato dalle parti nei modi e nei tempi previsti dall'articolo 24, comma 2, lettera a).</p> <p>2. In mancanza, la nomina è demandata alla Camera che vi provvede entro quindici giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 1, tenendo conto dei criteri enumerati all'articolo 24, comma 4.</p>	
<p style="text-align: center;"><u>Art. 32</u> <i>(Svolgimento del procedimento)</i></p> <p>1. La comparizione personale delle parti davanti all'arbitro avviene non oltre quindici giorni dalla accettazione intervenuta ai sensi dell'articolo 22.</p> <p>2. Nel corso della udienza l'arbitro verifica la regolarità del contraddittorio, interroga liberamente le parti, richiede ad esse, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 36</u> <i>(Svolgimento del procedimento)</i></p> <p>1. La comparizione personale delle parti davanti all'arbitro avviene non oltre quindici giorni dalla accettazione intervenuta ai sensi dell'articolo 26.</p> <p>2. Nel corso della udienza l'arbitro verifica la regolarità del contraddittorio, interroga liberamente le parti, richiede ad esse, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione.</p>	

<p>3. Al termine della trattazione, salvo che ricorrano particolari condizioni che consiglino la fissazione di una nuova udienza da celebrarsi entro i venti giorni successivi, l'arbitro invita le parti a precisare le conclusioni.</p>	<p>3. Al termine della trattazione, salvo che ricorrano particolari condizioni che consiglino la fissazione di una nuova udienza da celebrarsi entro i venti giorni successivi, l'arbitro invita le parti a precisare le conclusioni.</p>	
<p style="text-align: center;"><u>Art. 33</u> <i>(Lodo semplificato)</i></p> <p>1. Nei venti giorni successivi alla data di precisazione delle conclusioni, l'arbitro pronuncia il lodo sulla base dei documenti prodotti e tenendo conto degli elementi emersi nel corso dell'udienza.</p> <p>2. L'arbitro accoglie la domanda quando, tenuto conto delle deduzioni formulate dall'intermediario e dei soli documenti introdotti in giudizio, ne ritiene sussistenti i fatti costitutivi, condannando l'intermediario al pagamento in favore dell'investitore di una somma di danaro a titolo di indennizzo, idonea a ristorare il solo danno patrimoniale da questi ritratto, quale conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento dell'intermediario, nei limiti della quantità per cui ritiene raggiunta la prova.</p> <p>3. Il lodo è depositato dall'arbitro presso la Camera che lo sottopone alla Consob per il visto di regolarità formale ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 37</u> <i>(Lodo semplificato)</i></p> <p>1. Nei venti giorni successivi alla data di precisazione delle conclusioni, l'arbitro pronuncia il lodo sulla base dei documenti prodotti e tenendo conto degli elementi emersi nel corso dell'udienza.</p> <p>2. L'arbitro accoglie la domanda quando, tenuto conto delle deduzioni formulate dall'intermediario e dei soli documenti introdotti in giudizio, ne ritiene sussistenti i fatti costitutivi, condannando l'intermediario al pagamento in favore dell'investitore di una somma di danaro a titolo di indennizzo, idonea a ristorare il solo danno patrimoniale da questi ritratto, quale conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento dell'intermediario, nei limiti della quantità per cui ritiene raggiunta la prova.</p> <p>3. Il lodo è depositato dall'arbitro presso la Consob per il visto di regolarità formale ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo.</p>	

<p style="text-align: center;"><u>Art. 34</u> <i>(Impugnazione del lodo semplificato)</i></p> <p>1. La corte di appello, quando accoglie l'impugnazione per nullità del lodo semplificato, non può mai decidere la controversia nel merito.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 38</u> <i>(Impugnazione del lodo semplificato)</i></p> <p>1. La corte di appello, quando accoglie l'impugnazione per nullità del lodo semplificato, non può mai decidere la controversia nel merito.</p>	
	<p style="text-align: center;"><u>Art. 39</u> <i>(Comitato consultivo)</i></p> <p>1. Al fine di assicurare costanti forme di consultazione delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e delle categorie interessate, nonché per fornire un qualificato supporto di elevata consulenza per le questioni inerenti agli aspetti più qualificanti dell'esercizio della funzione di conciliazione ed arbitrato di cui al presente regolamento è istituito un Comitato consultivo.</p> <p>2. Il Comitato consultivo è composto da cinque componenti, due designati dalle associazioni di cui all'art. 2, comma 5, lett. b), del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e tre individuati dalla Commissione fra persone dotate di elevata e comprovata esperienza e competenza specifica in materie giuridiche ed economiche inerenti all'attività di conciliazione ed arbitrato di cui al presente regolamento e che siano in possesso dei requisiti di</p>	

onorabilità previsti dal Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 468 dell'11 novembre 1998.

3. I componenti del Comitato restano in carica per quattro anni senza possibilità di un secondo mandato. Qualora nel corso del mandato vengano meno uno o più componenti del Comitato, si provvede alla sostituzione nel rispetto dei criteri di designazione ed individuazione di cui al comma 2. Il mandato dei componenti così nominati termina comunque simultaneamente a quello degli altri componenti in carica all'atto della loro nomina. Tuttavia, se viene a mancare la maggioranza dei componenti, l'intero Comitato decade automaticamente e si provvede al rinnovo integrale.

4. Il Comitato:

a) esprime pareri non vincolanti in merito:

- 1. ai criteri di nomina dei conciliatori e degli arbitri di cui agli artt. 13 e 24;**
- 2. alle proposte di modifica del presente Regolamento;**
- 3. a specifiche questioni che possono essere volta per volta oggetto di richiesta da parte della Camera o individuate dalla Commissione;**

b) con riferimento a quanto previsto ai

	<p>sensi del presente Regolamento, formula alla Camera eventuali osservazioni e proposte sull'attività svolta o sulle iniziative da intraprendere allo scopo di rendere più efficiente il servizio di conciliazione ed arbitrato;</p> <p>c) propone alla Camera misure per consentire la maggiore diffusione del ricorso alla conciliazione e all'arbitrato da parte dei risparmiatori e delle altre categorie interessate.</p> <p>5. Il Comitato elegge tra i suoi membri un presidente che convoca le riunioni, dirige i lavori, assicura il rispetto dei termini previsti per l'adozione dei pareri richiesti, tiene i rapporti istituzionali con la Camera e gli altri organi interessati. In caso di sua assenza, è chiamato a farne le veci il componente con la maggiore anzianità nella carica ed, in subordine, quello più anziano di età.</p> <p>6. Per la validità delle riunioni del Comitato è necessaria la presenza di almeno tre componenti. Le riunioni del Comitato possono svolgersi anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza in teleconferenza e in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti alla riunione possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale nella trattazione e discussione degli argomenti all'ordine del giorno o comunque affrontati nel corso della riunione. Le deliberazioni sono</p>	
--	--	--

	<p>prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il voto è palese. In caso di parità prevale il voto del presidente. In caso di assenza del presidente, prevale il voto del componente più anziano di cui al comma 5, secondo periodo.</p> <p>7. Le deliberazioni aventi ad oggetto pareri del Comitato sono trasmesse alla Camera entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta di parere. Decorso inutilmente tale termine il parere si intende espresso in senso favorevole.</p> <p>8. La Camera assicura il supporto necessario per il funzionamento del Comitato consultivo, nell'ambito della propria dotazione organica, strumentale e finanziaria.</p> <p>9. Con successiva delibera della Commissione è stabilito il compenso spettante ai membri del Comitato.</p>	
<p style="text-align: center;"><u>Art. 35</u> (Norme finali)</p> <p>1. La Consob detta, con apposite delibere, disposizioni di natura transitoria disciplinanti le fasi di avvio dell'operatività della Camera, di formazione dell'elenco dei conciliatori e degli arbitri e di inizio delle procedure di conciliazione e arbitrato da essa amministrare.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 40</u> (Disposizioni transitorie in materia di procedure di conciliazione ed arbitrato)</p> <p>1. Alle procedure di conciliazione e di arbitrato avviate fino alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento Consob n. 16763 del 29 dicembre 2008 e le relative disposizioni di applicazione e di attuazione.</p> <p>2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento la Camera, nominata ai sensi del</p>	<p>Le disposizioni transitorie e finali mirano anzitutto a disciplinare l'avvicendamento tra la Camera di conciliazione ed arbitrato nominata ai sensi del Regolamento Consob n. 16763 del 29 dicembre 2008 e la Camera di conciliazione ed arbitrato disciplinata dall'emanando Regolamento, prevedendo una fase di coesistenza dei due organismi regolata, appunto, da norme di carattere transitorio. Si tratta di soluzione organizzativa già adottata in altri settori dell'ordinamento, in cui sono occorse ipotesi siffatte, nelle quali, cioè, sia pure per un limitato periodo e per esigenze transitorie (per esempio, legate al passaggio da</p>

	<p>Regolamento Consob n. 16763 del 29 dicembre 2008, resta in carica per l'amministrazione delle procedure di cui al comma 1, fino alla loro conclusione.</p> <p>3. Per lo svolgimento delle procedure di cui al comma 1, i conciliatori e gli arbitri sono nominati tra i soggetti iscritti negli elenchi previsti dal Regolamento Consob n. 16763 del 29 dicembre 2008.</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 41</u> <i>(Disposizioni transitorie in materia di elenchi dei conciliatori e degli arbitri)</i></p> <p>1. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, i conciliatori e gli arbitri iscritti negli elenchi previsti dal Regolamento Consob n. 16763 del 29 dicembre 2008, sono iscritti negli elenchi previsti dall'articolo 6 ove in possesso dei requisiti prescritti dallo stesso articolo 6 e dai successivi articoli 7 e 8.</p> <p>2. I conciliatori iscritti ai sensi del comma 1 nel relativo elenco previsto dall'articolo 6 devono acquisire, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i requisiti formativi previsti dall'art. 7, comma 2, o, in alternativa, attestare di aver svolto almeno venti procedure di mediazione,</p>	<p>vecchie a nuove discipline), uffici/organi diversi hanno svolto la stessa funzione.</p> <p>Secondo il delineato regime transitorio, l'avvicendamento tra la Camera di conciliazione ed arbitrato nominata ai sensi del Regolamento Consob n. 16763 del 29 dicembre 2008 e la Camera di conciliazione ed arbitrato disciplinata dall'emanando Regolamento avviene alla data di entrata in vigore di quest'ultimo, fissata nelle disposizioni finali al 1° agosto 2012. A decorrere da tale data è nominata e prende avvio l'operatività della Camera disciplinata dal presente Regolamento, mentre la Camera di cui al Regolamento n. 16763/2008 resta in carica per le procedure di conciliazione e di arbitrato avviate prima di detta data, fino alla loro conclusione.</p> <p>Pertanto, nell'art. 40 si prevede che alle procedure di conciliazione e di arbitrato avviate fino alla data di entrata in vigore del Regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento n. 16763/2008 e le relative disposizioni di applicazione e di attuazione (comma 1); che tali procedure sono amministrate, fino alla loro conclusione, dalla Camera nominata ai sensi del suddetto Regolamento n. 16763/2008 (comma 2); che per lo svolgimento delle stesse procedure i conciliatori e gli arbitri sono nominati tra i soggetti iscritti negli elenchi previsti, ancora una volta, dal Regolamento n. 16763/2008 (comma 3).</p> <p>Corrispondentemente, nell'art. 42, la disposizione finale in tema di abrogazioni (comma 2), fa salvo quanto previsto dall'art. 40, per consentire la "ultrattività" della disciplina regolamentare</p>
--	--	--

	<p>conciliazione o negoziazione volontaria e paritetica, in qualsiasi materia, di cui almeno cinque concluse con successo anche parziale. Essi, nel medesimo termine, comprovano, pena la cancellazione, il possesso del requisito prescritto dall'articolo 7, comma 2 ovvero dal periodo precedente, secondo le modalità rese note nel sito internet. Gli stessi conciliatori, fino alla scadenza dei dodici mesi, possono continuare a esercitare l'attività di conciliazione.</p> <p>3. La Consob, con successiva delibera, determina l'importo del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 6, comma 4, dai conciliatori e dagli arbitri che, all'esito della fase di prima applicazione del presente Regolamento, risultino iscritti negli elenchi di cui all'articolo 6, nonché le modalità e i termini di versamento.</p> <p>4. L'aggiornamento degli elenchi formati ai sensi del comma 1 avverrà con la pubblicazione di apposito bando da adottare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 42</u> <i>(Disposizioni finali)</i></p> <p>1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° agosto 2012 e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.</p>	<p>contenuta nel Regolamento n. 16763/2008 (e delle disposizioni di attuazione e applicazione) in relazione alle funzioni che, in via transitoria, restano affidate alla Camera di cui al ridetto Regolamento n. 16763/2008.</p> <p>L'art. 41 detta disposizioni transitorie in materia di elenchi prevedendo che, in sede di prima applicazione del Regolamento, i conciliatori e gli arbitri iscritti negli elenchi previsti dal Regolamento n. 16763/2008 siano iscritti "di diritto" negli elenchi previsti dall'art. 6 se in possesso dei requisiti prescritti dallo stesso art. 6 e dai successivi articoli 7 e 8 (comma 1).</p> <p>Tenuto conto peraltro che, per i conciliatori, ai fini dell'iscrizione nell'elenco, il Regolamento, innovando rispetto alla previgente disciplina, prescrive il possesso di una specifica formazione professionale in materia di conciliazione e uno specifico aggiornamento almeno biennale, la disposizione transitoria contenuta nell'art. 41, comma 2, consente che, in fase di prima applicazione, i conciliatori iscritti "di diritto" negli elenchi di cui all'art. 6, comprovino, <u>pena la cancellazione</u>, il possesso del requisito prescritto dall'art. 7, comma 2, nel termine di dodici mesi, decorrente dalla data di entrata in vigore del Regolamento, ovvero comprovino lo svolgimento di un adeguato numero di procedure conciliative.</p> <p>Viene, altresì, introdotta una disposizione di carattere transitorio che rinvia ad una successiva delibera Consob la fissazione della decorrenza e delle modalità di versamento del contributo dovuto dai soggetti che risultino iscritti negli elenchi dei</p>
--	---	---

	<p>2. Salvo quanto previsto dall'articolo 40, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati il Regolamento Consob n. 16763 del 29 dicembre 2008 e le relative disposizioni di applicazione ed attuazione, ad eccezione della delibera Consob n. 17205 del 4 marzo 2010, di approvazione del codice deontologico dei conciliatori e degli arbitri.</p> <p>3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è nominata e prende avvio la Camera prevista dall'articolo 2.</p> <p>4. In sede di prima applicazione, per garantire l'immediata attivazione delle funzioni consultive e non pregiudicare l'esigenza di costante consultazione con le associazioni dei consumatori e degli utenti e delle categorie interessate, il Comitato consultivo è composto dai componenti della Camera nominati ai sensi del Regolamento Consob n. 16763 del 29 dicembre 2008 in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, che subentrano nelle funzioni di cui all'art. 39 dalla data di conclusione delle procedure di conciliazione ed arbitrato di cui all'art. 40.</p>	<p>conciliatori e degli arbitri all'esito della fase di prima applicazione del Regolamento.</p> <p>Viene, infine, previsto che il primo aggiornamento dei nuovi elenchi avverrà entro 12 mesi, in deroga alla disposizione che prevede un aggiornamento ogni 18 mesi. Tale disposizione trova la sua giustificazione nell'intenzione della Consob di non procedere all'aggiornamento semestrale previsto, in base al Regolamento vigente, per il prossimo mese di maggio; al riguardo, infatti, si ritiene opportuno non svolgere il prossimo aggiornamento semestrale degli elenchi stessi, al fine di evitare l'iscrizione di soggetti che potrebbero non presentare i requisiti richiesti dal nuovo testo regolamentare e quindi non risultare iscritti nei nuovi elenchi che si formeranno successivamente al 1° agosto 2012.</p>
--	--	---

ALLEGATO 1

LAUREE IN MATERIE ECONOMICHE O GIURIDICHE

1) Ai fini del presente regolamento, si considera “*laurea in materie economiche*” il diploma di laurea specialistica/magistrale (*LS* o *LM*) conseguito in una delle seguenti classi:

- a. Finanza (*LS 19/S* o *LM/16*);
- b. Scienze dell'economia (*LS 64/S* o *LM/56*);
- c. Scienze economiche per l'ambiente e la cultura (*LS 83/S* o *LM/76*);
- d. Scienze economico-aziendali (*LS 84/S* o *LM/77*);
- e. Statistica demografica e sociale (*LS 90/S*);
- f. Statistica economica finanziaria ed attuariale (*LS 91/S*);
- g. Scienze Statistiche (*LM/82*);
- h. Scienze statistiche attuariali e finanziarie (*LM/83*);

ovvero, diploma di laurea "vecchio ordinamento" (*DL*), di durata almeno quadriennale, equiparato a uno dei suddetti titoli ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 2009.

2) Ai fini del presente regolamento, si considera “*laurea in materie giuridiche*” il diploma di laurea specialistica/magistrale (*LS* o *LM*) conseguito in una delle seguenti classi:

- a. Giurisprudenza (*LS 22/S* o *LMG/01*);
- b. Teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica (*LS 102/S*);

ovvero, diploma di laurea "vecchio ordinamento" (*DL*), di durata almeno quadriennale, equiparato a uno dei suddetti titoli ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 2009.

Ai fini dell'individuazione delle lauree ritenute dalla Consob "abilitanti" non rilevano i meccanismi di equipollenza previsti, secondo la vigente normativa, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi.

ALLEGATO 2

TARIFFE DELLA CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE

Spese amministrative per l'avvio della procedura: 30 euro per ciascuna parte

Compensi per il conciliatore

Valore della controversia (in euro)	Compenso massimo dovuto al conciliatore (in euro)
Fino a Euro 1.000	Euro 43
da Euro 1.001 a Euro 5.000	Euro 87
da Euro 5.001 a Euro 10.000	Euro 160
da Euro 10.001 a Euro 25.000	Euro 240
da Euro 25.001 a Euro 50.000	Euro 400
da Euro 50.001 a Euro 250.000	Euro 667
da Euro 250.001 a Euro 500.000	Euro 1.000
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000	Euro 1.900
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000	Euro 2.600
oltre Euro 5.000.000	Euro 4.600

Si considerano compensi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; il compenso minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.

L'importo massimo del compenso del conciliatore per ogni scaglione di riferimento:

- a) è aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della conciliazione;
- b) è ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, quando l'intermediario, pur aderendo al tentativo, non partecipa al procedimento.

Il conciliatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute che risultino necessarie per l'esecuzione dell'incarico. Tali spese sono costituite da:

- a) le spese postali, telegrafiche, telefoniche e di cancelleria, rimborsabili fino ad un importo forfettario complessivo pari a Euro 15; in relazione a tali spese, il conciliatore è esonerato dal fornire la relativa documentazione;
- b) le spese di trasferta, rimborsabili fino ad un importo massimo di Euro 100; in relazione a tali spese, il conciliatore deve fornire adeguata documentazione;
- c) le eventuali altre spese (incluse le spese appartenenti alle tipologie indicate in precedenza, ivi comprese quelle oggetto di rimborso forfettario, e che eccedono gli importi massimi prefissati), sostenute dal conciliatore e previamente autorizzate anche nell'ammontare massimo da entrambe le parti, per lo svolgimento di adempimenti necessari per l'esecuzione dell'incarico; in relazione a tali spese, il conciliatore deve fornire adeguata documentazione.

ALLEGATO 3

TARIFFE DELL'ARBITRATO

Arbitrato ordinario

Tariffa per il servizio di arbitrato: 100 euro per ciascuna parte.

Onorari per gli arbitri

Valore della controversia	Onorari per l'arbitro <i>unico</i>		Onorari per il collegio arbitrale	
	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
Fino a 25.000	600	1.640	1.500	4.100
da 25.000 a 50.000	1.240	2.480	3.100	6.200
da 50.000 a 100.000	2.000	3.500	5.000	8.750
da 100.000 a 250.000	4.000	8.000	10.000	20.000
da 250.000 a 500.000	7.200	14.400	18.000	36.000
da 500.000 a 2.500.000	12.000	20.400	30.000	51.000
da 2.500.000 a 5.000.000	18.400	30.400	46.000	76.000
Oltre 5.000.000	18.400	30.400	46.000	76.000

Per ciascuno scaglione, gli onorari minimi e massimi devono essere aumentati dello 0,5% sull'eccedenza del valore della controversia rispetto all'importo minimo dello scaglione. Gli onorari massimi riportati nella tabella possono essere raddoppiati dalla Camera con decisione motivata in relazione alla particolare importanza, complessità e difficoltà della controversia.

Arbitrato semplificato

Tariffa per il servizio di arbitrato: 50 euro per ciascuna parte.

Onorari per gli arbitri

L'onorario per l'arbitro unico corrisponde all'onorario minimo previsto per l'arbitro unico nell'arbitrato ordinario. Rimane ferma la possibilità di raddoppiarlo con decisione motivata della Camera in relazione alla particolare importanza, complessità e difficoltà della controversia.

Camera di conciliazione e arbitrato

*Modifica requisiti di professionalità: analisi di impatto sugli
iscritti nell'elenco degli arbitri e dei conciliatori*

Roma – 14 marzo 2012

Conciliatori: modifica requisiti di professionalità e impatto sugli iscritti

CONCILIATORI - Requisiti di professionalità				
Categoria	Regolamento vigente	Nuovo Regolamento (*)	modifica	Impatto sugli iscritti
1	professionisti iscritti ad albi professionali in discipline economiche o giuridiche con anzianità di iscrizione di almeno quindici anni	avvocati iscritti, o che siano stati iscritti, all'albo per un periodo complessivo, anche non continuativo, di almeno cinque anni; commercialisti iscritti, o che siano stati iscritti, nella Sezione A) dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili per un periodo complessivo, anche non continuativo, di almeno cinque anni; notai iscritti, o che siano stati iscritti, al ruolo notarile per un periodo complessivo, anche non continuativo, di almeno cinque anni;	precisazione tipologia ordini; riduzione requisito temporale iscrizione albi; computo di anni anche non continuativi; iscrizione in corso non più necessaria	NO
2	magistrati in quiescenza	magistrati ordinari, amministrativi o contabili, in servizio o in quiescenza;	precisazione categoria: ordinari, amministrativi o contabili; estensione "in servizio"	NO
3	professori universitari in discipline economiche o giuridiche,	professori universitari di ruolo, ordinari o associati, in discipline economiche o giuridiche in servizio o in quiescenza;	precisazione ordinari o associati; precisazione in servizio o in quiescenza	NO
4	laureati con specifica formazione acquisita tramite la partecipazione a corsi di formazione tenuti da enti pubblici, università o enti privati accreditati	-	Categoria eliminata	SI
	-	dirigenti di amministrazioni dello Stato, di organi Costituzionali o di Autorità indipendenti, anche in quiescenza, con almeno cinque anni di anzianità complessiva di servizio presso tali enti, laureati in discipline	Nuova categoria	NO
	-	avvocati dello Stato, in servizio o in quiescenza;	Nuova categoria	NO

(*) Ulteriori requisiti:

- 1) Tutte le categorie di soggetti dovranno avere una specifica formazione professionale in materia di conciliazione ed effettuare uno specifico aggiornamento almeno biennale presso gli enti di formazione ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettere f) e g) del decreto del Ministero della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180.
- 2) Pagamento di un contributo per l'iscrizione nonché su base annuale per la permanenza nell'elenco (da determinarsi con successiva delibera della Commissione).
- 3) Periodo di raffreddamento pari a un anno dalla cessazione dall'impiego per i soggetti che hanno prestato servizio alle dipendenze di Autorità di vigilanza del settore finanziario.

Arbitri: modifica requisiti di professionalità e impatto sugli iscritti

ARBITRI - Requisiti di professionalità				
Categoria	Regolamento vigente	Nuovo Regolamento (*)	Modifica	Impatto sugli iscritti
1	avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al patrocinio avanti alle magistrature superiori	avvocati iscritti, o che siano stati iscritti, all'albo speciale dei patrocinanti in Cassazione e dinanzi alle giurisdizioni superiori;	iscrizione in corso non più necessaria	NO
2	dottori commercialisti iscritti nella Sezione A) dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili da almeno dodici anni;	commercialisti iscritti, o che siano stati iscritti, nella Sezione A) dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili per un periodo complessivo, anche non continuativo, di almeno dodici anni;	iscrizione in corso non più necessaria; computo di anni anche non continuativi	NO
3	dirigenti dello Stato o di Autorità indipendenti con almeno venti anni di anzianità di servizio laureati in discipline giuridico/economiche, in servizio o in quiescenza.	dirigenti di amministrazioni dello Stato, di organi Costituzionali , o di Autorità indipendenti anche in quiescenza, con almeno dodici anni di anzianità complessiva di servizio presso tali enti, laureati in discipline	inserimento organi costituzionali; riduzione requisito anzianità di servizio	NO
4	magistrati amministrativi e contabili con almeno sei anni di anzianità di servizio o in quiescenza magistrati ordinari, in servizio da almeno dodici anni o in quiescenza	magistrati ordinari, amministrativi o contabili , anche in quiescenza, con almeno dodici anni di anzianità di servizio anche non consecutivi;	computo di anni anche non continuativi; aumento requisito temporale di anzianità per magistrati amministrativi e contabili (in linea con quanto già previsto per magistrati ordinari)	SI
5	notai con almeno sei anni di anzianità di servizio;	notai iscritti, o che siano stati iscritti, al ruolo notarile per un periodo complessivo, anche non continuativo, di almeno dodici anni ;	computo di anni anche non continuativi; aumento numero anni di iscrizione ruolo notarile	SI
6	professori universitari di ruolo in materie giuridiche ed economiche in servizio o in quiescenza;	professori universitari di ruolo, ordinari o associati, anche in quiescenza, in discipline economiche o giuridiche;	precisazione ordinari o associati (per prassi già considerato)	NO
7	-	avvocati dello Stato, anche in quiescenza, con almeno dodici anni di anzianità di servizio anche non consecutivi;	Nuova categoria	NO

(*) Ulteriori requisiti:

- 1) Pagamento di un contributo per l'iscrizione nonché su base annuale per la permanenza nell'elenco (da determinarsi con successiva delibera della Commissione).
- 2) Periodo di raffreddamento pari ad un anno dalla cessazione dall'impiego per i soggetti che hanno prestato servizio alle dipendenze di Autorità di vigilanza del settore finanziario.

Modifica requisiti di professionalità e principali variabili in grado di impattare sulla permanenza o meno degli iscritti negli elenchi

Elenco conciliatori (*)

1. tutte le categorie di soggetti dovranno avere una specifico formazione professionale in materia di conciliazione ed effettuare uno specifico aggiornamento almeno biennale presso gli enti di formazione ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettere f) e g) del decreto del Ministero della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180 (805 iscritti - nel rispetto dei nuovi requisiti di professionalità - hanno anche frequentato un corso in materia di conciliazione).

Elenco arbitri


1. Per le categorie notai, magistrati amministrativi o contabili è stato determinato in 12 anni il requisito temporale di iscrizione al ruolo o di anzianità di servizio (in luogo dei 6 anni previsti dal regolamento vigente). Tale nuovo requisito determinerà la cancellazione di n. 4 magistrati iscritti).

Elenchi conciliatori e arbitri


1. Pagamento di un contributo per l'iscrizione nonché su base annuale per la permanenza nell'elenco (da determinarsi con successiva delibera della Commissione).
2. Periodo di raffreddamento pari ad un anno dalla cessazione dall'impiego per i soggetti che hanno prestato servizio alle dipendenze di Autorità di vigilanza del settore finanziario.

- (*) **eliminazione categoria:** laureati con specifica formazione acquisita tramite la partecipazione a corsi di formazione tenuti da enti pubblici, università o enti privati accreditati (pari a 252 conciliatori iscritti).

Numero di iscritti elenco conciliatori e arbitri




Elenco dei conciliatori: requisiti di professionalità (*)



(*) La differenza fra il totale degli iscritti pari a 2.106 e la sommatoria delle sub-categorie è dovuta alla circostanza che alcuni soggetti appartengono contemporaneamente a più sub-categorie (ad esempio professori con titolo di avvocato, commercialisti con corso, ecc.).

Elenco degli arbitri: requisiti di professionalità (*)



(*) La differenza fra il totale degli iscritti pari a 1.113 e la sommatoria delle sub-categorie è dovuta alla circostanza che alcuni soggetti appartengono contemporaneamente a più sub-categorie (ad esempio professori con titolo di avvocato, commercialisti con corso, ecc.).

Conciliatori e arbitri: distribuzione per classi di età

Conciliatori: distribuzione per classi di età			
maggiore o uguale di	minore di	frequenza	valore %
25	39	466	22,13%
39	54	1.112	52,80%
54	68	428	20,32%
68,5	75	72	3,42%
75		28	1,33%
Totale		2.106	100,00%

Arbitri: distribuzione per classi di età			
maggiore o uguale di	minore di	frequenza	valore %
38	49	399	35,85%
49	60	490	44,03%
60	71	172	15,45%
71	75	35	3,14%
75		17	1,53%
Totale		1.113	100,00%

Conciliatori e arbitri: distribuzione per regione

CONCILIATORI		
REGIONE	NUMERO	VALORE %
ABRUZZO	75	4%
BASILICATA	32	2%
CALABRIA	96	5%
CAMPANIA	364	17%
EMILIA ROMAGNA	150	7%
FRIULI VENEZIA GIULIA	13	1%
LAZIO	463	22%
LIGURIA	26	1%
LOMBARDIA	225	11%
MARCHE	36	2%
MOLISE	17	1%
PIEMONTE	53	3%
PUGLIA	199	9%
SARDEGNA	6	0%
SICILIA	153	7%
TOSCANA	90	4%
TRENTINO ALTO ADIGE	7	0%
UMBRIA	26	1%
VALLE D'AOSTA	2	0%
VENETO	73	3%
TOTALI	2.106	100%

ARBITRI		
REGIONE	NUMERO	VALORE %
LAZIO	296	27%
LOMBARDIA	143	13%
CAMPANIA	132	12%
PUGLIA	98	9%
EMILIA ROMAGNA	97	9%
SICILIA	70	6%
VENETO	46	4%
ABRUZZO	44	4%
TOSCANA	38	3%
CALABRIA	36	3%
PIEMONTE	26	2%
LIGURIA	21	2%
BASILICATA	20	2%
MARCHE	15	1%
UMBRIA	11	1%
TRENTINO ALTO ADIGE	9	1%
SARDEGNA	5	0%
FRIULI VENEZIA GIULIA	4	0%
MOLISE	2	0%
VALLE D'AOSTA	0	0%
TOTALI	1.113	100%

Conciliatori e arbitri: distribuzione per provincia (prime 20)

CONCILIATORI			
Num	PROVINCIA	NUMERO	VALORE %
1	ROMA	406	19%
2	NAPOLI	208	10%
3	MILANO	105	5%
4	BARI	74	4%
5	SALERNO	65	3%
6	PALERMO	65	3%
7	BRESCIA	48	2%
8	FOGGIA	48	2%
9	CASERTA	44	2%
10	REGGIO CALABRIA	37	2%
11	BOLOGNA	37	2%
12	TORINO	37	2%
13	TERAMO	35	2%
14	TARANTO	35	2%
15	COSENZA	34	2%
16	FIRENZE	33	2%
17	AVELLINO	26	1%
18	REGGIO EMILIA	25	1%
19	PARMA	24	1%
20	LATINA	24	1%

ARBITRI			
Num	PROVINCIA	NUMERO	VALORE %
1	ROMA	272	24%
2	NAPOLI	76	7%
3	MILANO	52	5%
4	BRESCIA	43	4%
5	PALERMO	40	4%
6	SALERNO	33	3%
7	BARI	30	3%
8	TARANTO	29	3%
9	TERAMO	27	2%
10	TORINO	24	2%
11	COSENZA	20	2%
12	PARMA	20	2%
13	REGGIO EMILIA	18	2%
14	BERGAMO	16	1%
15	POTENZA	15	1%
16	LATINA	15	1%
17	LECCE	15	1%
18	BOLOGNA	14	1%
19	PIACENZA	13	1%
20	FOGGIA	12	1%

*Camera di conciliazione e arbitrato -
Fallimenti, analisi costi benefici e opzioni regolamentari*

Roma – 14 marzo 2012

La Camera offre **due strumenti** (*)

- la **conciliazione** è finalizzata a trovare un accordo, fra l'investitore e l'intermediario, che risolva “bonariamente” la controversia. Il successo della stessa si basa sulla **partecipazione volontaria dell'intermediario** e sulla **capacità del conciliatore** a favorire l'accordo tra le parti
- **l'arbitrato**, al contrario, non ha la finalità di favorire un accordo. **L'arbitro, come il giudice**, decide sulla controversia. L'utilizzo dello strumento dipende o dalla presenza nei contratti, stipulati con gli investitori, della **“clausola compromissoria”** (vincolante solo per l'intermediario) o **dall'esito della procedura di cui all'articolo 810, primo comma del codice di procedura civile** (invito ed adesione rimesso alla volontà delle parti)

(*) La Camera ha iniziato la propria operatività in concomitanza con l'entrata in vigore della disposizione, contenuta nella nuova disciplina in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione (art. 5 del d.lgs. n. 28 del 4 marzo 2010), che rende il tentativo di conciliazione **condizione necessaria** per potersi poi, eventualmente, rivolgere al giudice

Risultati della Camera al 17 gennaio 2012 (*circa 10 mesi di operatività)

Conciliazione:

Numero totale istanze pervenute: **284** di cui:

- numero di istanze ricevute anche in formato cartaceo (procedimenti avviati): **254**
- numero istanze ricevute solamente in formato telematico (procedimenti non ancora avviati, in attesa di ricezione del formato cartaceo): **30**
- mancate adesioni alle richieste di conciliazione da parte degli intermediari: **106** (pari al 42% delle istanze avviate)
- Istanze concluse con esito positivo: **34** (pari al 13% (**)) delle istanze avviate e al 71% di quelle concluse)
- Istanze concluse con esito negativo: **14** (pari al 6% (**)) delle istanze avviate e al 29% di quelle concluse)

() La Camera ha iniziato la propria operatività (ricezione istanze di conciliazione e arbitrato) il 21 marzo 2011. Per il dettaglio sull'operatività cfr. dati in Appendice*

*(**) Risultato al netto degli esiti dei procedimenti in corso di svolgimento (pari a 100). Ipotizzando le medesime percentuali di successo/insuccesso dei procedimenti già conclusi tali percentuali passerebbero al 41% (istanze concluse con esito positivo) e al 17% (istanze concluse con esito negativo).*

Risultati della Camera al 17 gennaio 2012 (*circa 10 mesi di operatività) (segue)

Arbitrato:

Nel periodo considerato non è pervenuta alcuna istanza di arbitrato

(La Camera ha iniziato la propria operatività (ricezione istanze di conciliazione e arbitrato) il 21 marzo 2011. Per il dettaglio sull'operatività cfr. dati in Appendice*

Fallimenti regolamentari

- **I risparmiatori associano la Camera alla Consob.** I fallimenti della prima ricadono sull'immagine dell'Istituto
- **Bassa fiducia del pubblico/associazioni consumatori** nell'operatività della Camera. **Conciliazioni concluse con esito positivo** (pari a 34 ossia al 13% delle istanze avviate - cfr. precedente nota (**) a pagina 3)
- **Intermediari: mancate adesioni alle richieste di conciliazione** (ad oggi, si registrano **106** casi di mancata adesione su 254 procedimenti avviati, **pari al 42% delle istanze avviate**). La Conciliazione si basa sulla **partecipazione volontaria** degli intermediari al procedimento (per ulteriori dati cfr. Appendice)
- **Non tutte le tipologie di investitori ed intermediari possono ricorrere alla Camera di conciliazione e arbitrato.** Ai sensi del Decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, infatti, la conciliazione è **riservata** ai soli clienti al dettaglio e non contempla fra gli intermediari le seguenti tipologie di soggetti: assicurazioni, intermediari comunitari che operano senza stabilimento di succursale, consulenti finanziari/società di consulenza finanziaria

Benefici “potenziali” per gli investitori/Consob/sistema Italia derivanti da procedure di conciliazione e arbitrato efficaci

- **celerità** (60/120 giorni dall’istanza per concludere la conciliazione/arbitrato) e **semplicità delle procedure** (altamente informatizzate per la Camera)
- **migliorare l’economicità e la predeterminazione dei costi** per gli utenti (tariffe predefinite, presenza solo eventuale del procuratore nel giudizio di conciliazione)
- **ridurre la conflittualità** tra intermediari e risparmiatori (che possono comporre eventuali controversie evitando il contenzioso giudiziario)
- incentivare indirettamente il rispetto dei principi di trasparenza e correttezza nelle relazioni con la clientela (***moral suasion sugli intermediari***) migliorando la **fiducia del pubblico** nei prestatori dei servizi finanziari
- alleggerire i **carichi di lavoro dei tribunali** e fornire uno strumento di risoluzione delle controversie specializzato nel settore del mercato mobiliare
- migliorare l’**immagine della Consob**, attraverso una gestione efficiente ed efficace della Camera, presso il pubblico dei risparmiatori
- acquisizione da parte della Consob di **input di vigilanza** al fine di intervenire sulle **materie/vicende maggiormente controverse**

Opzione regolamentare “A”

A) Modifica del regolamento della Camera: “internalizzazione dei componenti” ed eventuale introduzione di incentivi alla conciliazione/arbitrato

Alla luce del parere del Consiglio di Stato, pervenuto in data 23 novembre 2011, si propone che i componenti della Camera (*) siano individuati fra il personale della Consob.

Introduzione di eventuali incentivi alla conciliazione/arbitrato, quali ad esempio:

- pubblicità della mancata adesione/cooperazione da parte degli intermediari attraverso il sito internet della Consob (sanzione reputazionale);
- diffusione della conoscenza delle procedure di conciliazione e arbitrato mediante *public hearing*, elaborazione dati e studi, anche attraverso la predisposizione di azioni comuni con altre istituzioni/associazioni/organismi pubblici o privati;
- informativa da parte degli intermediari agli investitori degli ambiti operativi della Camera (indirizzi, numeri di telefono, sito internet), richiamando nei contratti la facoltà di adire la stessa;

(*) In particolare, l'art 2 del D.Lgs 179/2007 recita “*La Camera di conciliazione e arbitrato svolge la propria attività, avvalendosi di strutture e risorse individuate dalla Consob*”.

Opzione regolamentare “A”

(segue)

Benefici connessi a tale opzione:

- maggiore autorevolezza alla Camera anche in termini di *moral suasion* verso gli intermediari
- assenza di intervento del Legislatore primario come, invece, richiesto per la successiva opzione regolamentare “B”
- fornire ai risparmiatori uno strumento più efficace rispetto all’attuale operatività della Camera (meno cogente per gli intermediari rispetto all’opzione regolamentare “B”)
- avere un notevole risparmio di costi (compensi annui dei componenti esterni, gettone di presenza, spese di trasferta, equipaggiamento informatico, sale riunioni, stanze, ecc. quantificabili in circa 300.000 € l’anno)

Opzioni regolamentare “B”

Introdurre anche nel TUF un “sistema” di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela

Segnalare al legislatore primario la possibilità di integrare il TUF, come già avvenuto nell’intermediazione creditizia attraverso la modifica del 128 bis TUB (*), prevedendo un “sistema” di risoluzione stragiudiziale delle controversie cui gli intermediari sono obbligati ad aderire anche per le controversie relative all’intermediazione mobiliare.

Benefici connessi a tale opzione:

- Introduzione di uno strumento di risoluzione specializzato, economico per gli investitori ed obbligatorio per gli intermediari (in linea con la soluzione già adottata da Banca d’Italia attraverso l’istituzione **dell'Arbitro Bancario Finanziario**)
- incentivare gli intermediari a rispettare maggiormente i principi di trasparenza e correttezza nelle relazioni con la clientela
- migliorare **l’immagine della Consob**, attraverso l’operatività della Camera

(*) In particolare, Art. 128-bis TUB (1) (Risoluzione delle controversie) recita “1. I soggetti di cui all’articolo 115 **aderiscono** a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela.....(omissis) ...”. Articolo inserito dall’articolo 29, L. 28 dicembre 2005, n. 262 e così sostituito dall’art. 4, comma 3, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

Opzioni regolamentare “B”

Introdurre anche nel TUF un “sistema” di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela (segue)


Costi connessi a tale opzione:

- Implementazione di una struttura totalmente nuova, attraverso la realizzazione di collegi esterni articolati territorialmente
- Svolgimento da parte degli Uffici di supporto al sistema, di attività non limitate alla sola gestione amministrativa ma estese all'istruttoria per la decisione delle singole procedure
- Tempi di realizzazione e costi elevati

Tabella di sintesi: analisi costi/benefici opzioni regolamentari

	OPZIONE A	OPZIONE B	STATUS QUO
Tutela per i risparmiatori	Media	Molto alta	Medio/bassa
Efficacia su intermediari (mancate adesioni/obbligatorietà)	Media	Molto alta	Bassa
Costi realizzazione progetto	Bassi (internalizzazione componenti Camera)	Alti	Medi (compenso componenti esterni)
Tempi di realizzazione	Bassi	Alti	-
Fattori di criticità	<ul style="list-style-type: none"> • Rischio permanenza mancate adesioni intermediari • Periodo transitorio e passaggio delle competenze alla nuova Camera 	<ul style="list-style-type: none"> • Coinvolgimento legislatore primario • Possibili resistenze da parte degli intermediari (mitigati dall'esistenza di una analoga previsione in Banca d'Italia) 	<ul style="list-style-type: none"> • Elevate mancate adesioni da parte degli intermediari • Danno di immagine Consob presso risparmiatori
Fattori potenziali di successo	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema a partecipazione volontaria • Eventuale introduzione di incentivi alla conciliazione (informativa contrattuale, pubblicità mancate adesioni, ecc.) 	<ul style="list-style-type: none"> • Obbligatorietà ed economicità del sistema • Tutela del contraente debole • Pubblicazione delle decisioni (massimario) 	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema a partecipazione volontaria • Celerità e semplicità delle procedure (altamente informatizzate, che permangono anche nell'Ipotesi A o B) • predeterminazione dei costi per gli utenti (permane nell'Ipotesi A o B)

Circuito virtuoso: sviluppo del mercato e tutela dell'investitore



Decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179: ulteriori tipologie di investitori ed intermediari

Ferma restando la scelta fra le opzioni regolamentari alternative “A” e “B” si potrebbe segnalare al legislatore primario la necessità di integrare il suddetto Decreto con le ulteriori tipologie di investitori ed intermediari che, ad oggi, sono impossibilitati ad adire la Camera di conciliazione e arbitrato.

Ai sensi del Decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, infatti, la conciliazione è riservata ai soli clienti al dettaglio e non contempla fra gli intermediari le seguenti tipologie di soggetti: assicurazioni, intermediari comunitari che operano senza stabilimento di succursale, consulenti finanziari/società di consulenza finanziaria.

Tale integrazione consentirebbe di ovviare ai problemi di “difetto di competenza” che, ad oggi, si riscontrano nell’operatività della Camera.

Appendice

Dati sull'operatività della Camera al 17 gennaio 2012 (circa 10 mesi di operatività)

Posizionamento dell'Italia nella classifica mondiale dei processi civili (tempi e costi)

economy	Enforcing Contracts		
	Rank	Time (days)	Cost (% of claim)
Madagascar	153	871	42,4
Indonesia	154	570	122,7
Kosovo	155	420	61,2
Pakistan	156	976	23,8
Italy	157	1210	29,9
Congo, Rep.	158	560	53,2
Brunei Darussalam	159	540	36,6
Djibouti	160	1225	34
Grenada	161	688	32,6
Afghanistan	162	1642	25
Papua New Guinea	163	591	110,3
Chad	164	743	45,7
St. Lucia	165	635	37,3


Fonte: World Bank, Doing business 2011

Posizionamento dell'Italia rispetto agli Stati appartenenti al G8 nei processi civili (tempi e costi)

economy	Enforcing Contracts		
	Rank	Time (days)	Cost (% of claim)
Germany	6	394	14,4
France	7	331	17,4
United States	8	300	14,4
Russian Federation	18	281	13,4
Japan	19	360	22,7
United Kingdom	23	399	23,4
Canada	58	570	22,3
....
Italy	157	1210	29,9

Fonte: World Bank, Doing business 2011

Conciliazioni: numero e importo (€) dei procedimenti avviati su base mensile




Conciliazione: intermediari coinvolti nei procedimenti avviati (numero istanze e CTV)

Num.	GRUPPO INTERMEDIARIO	Numero ISTANZE	IMPORTO RICHIESTA (€)	CAPITALE INVESTITO NELLO STRUMENTO/SERVIZIO (€)
1	Intermediario 2	72	5.966.515	15.521.111
2	Intermediario 7	36	2.770.725	8.716.805
3	Intermediario 32	17	3.218.022	5.945.932
4	Intermediario 48	12	1.385.143	1.933.618
5	Intermediario 4	12	736.582	1.788.625
6	Intermediario 16	11	1.106.295	3.028.248
7	Intermediario 42	9	385.341	322.200
8	Intermediario 21	7	516.916	484.249
9	Intermediario 47	5	5.084.000	8.860.000
10	Intermediario 31	5	370.425	502.692
11	Intermediario 20	5	110.000	286.774
12	Intermediario 15	5	356.775	655.529
13	Intermediario 1	4	2.427.758	9.523.984
14	Intermediario 11	4	534.321	515.749
15	Intermediario 3	4	824.819	3.780.099
16	Intermediario 33	3	146.000	141.000
17	Intermediario 14	3	1.280.900	3.755.198
18	Intermediario 50	2	60.905	53.905
19	Intermediario 46	2	110.000	62.000
20	Intermediario 26	2	379.244	739.784
21	Intermediario 19	2	57.407	84.971
22	Intermediario 13	2	1.144.173	2.380.000
23	Intermediario 9	2	59.626	513.134
24	Intermediario 51	1	1.870	273.241
25	Intermediario 49	1	1.283	25.000

Conciliazione: intermediari coinvolti nei procedimenti avviati (numero istanze e CTV)

Num.	GRUPPO INTERMEDIARIO	Numero ISTANZE	IMPORTO RICHIESTA (€)	CAPITALE INVESTITO NELLO STRUMENTO/SERVIZIO (€)
26	Intermediario 45	1	28.000	25.853
27	Intermediario 44	1	108.482	108.482
28	Intermediario 43	1	6.070	4.000
29	Intermediario 41	1	7.181	5.000
30	Intermediario 40	1	11.200	7.000
31	Intermediario 39	1	67.439	57.439
32	Intermediario 38	1	51.645	51.645
33	Intermediario 37	1	70.000	40.297
34	Intermediario 36	1	14.559	10.000
35	Intermediario 35	1	25.000	160.000
36	Intermediario 34	1	20.000	200.000
37	Intermediario 30	1	18.000	31.000
38	Intermediario 29	1	25.000	25.000
39	Intermediario 28	1	30.000	15.000
40	Intermediario 27	1	38.879	25.000
41	Intermediario 25	1	65.164	511.108
42	Intermediario 24	1	35.000	33.000
43	Intermediario 23	1	17.000	17.000
44	Intermediario 22	1	30.000	45.000
45	Intermediario 18	1	25.000	16.000
46	Intermediario 17	1	600.000	600.000
47	Intermediario 12	1	1.300	114.645
48	Intermediario 10	1	25.000	430.000
49	Intermediario 8	1	308.976	800.100
50	Intermediario 6	1	1.300	114.645
51	Intermediario 5	1	73.250	100.000
Totale complessivo		254	30.738.490	73.441.062

Conciliazione: procedimenti di conciliazione in corso di esecuzione/conclusi/da avviare



Intermediari: mancate adesioni alle richieste di conciliazione (pari al 42% delle istanze avviate)

Num.	GRUPPO INTERMEDIARIO	Numero ISTANZE	IMPORTO RICHIESTA (€)	CAPITALE INVESTITO NELLO STRUMENTO/SERVIZIO (€)
1	Intermediario 2	46	2.428.937	6.294.528
2	Intermediario 48	12	1.385.143	1.933.618
3	Intermediario 7	6	765.953	3.629.204
4	Intermediario 31	5	370.425	502.692
5	Intermediario 4	5	329.840	899.068
6	Intermediario 1	4	2.427.758	9.523.984
7	Intermediario 11	4	534.321	515.749
8	Intermediario 3	4	824.819	3.780.099
9	Intermediario 20	3	90.000	86.774
10	Intermediario 16	3	590.024	2.139.211
11	Intermediario 50	2	60.905	53.905
12	Intermediario 15	2	55.824	54.824
13	Intermediario 51	1	1.870	273.241
14	Intermediario 49	1	1.283	25.000
15	Intermediario 44	1	108.482	108.482
16	Intermediario 38	1	51.645	51.645
17	Intermediario 36	1	14.559	10.000
18	Intermediario 35	1	25.000	160.000
19	Intermediario 29	1	25.000	25.000
20	Intermediario 25	1	65.164	511.108
21	Intermediario 21	1	90.000	90.000
22	Intermediario 13	1	50.000	30.000
Totale complessivo		106	10.296.952	30.698.132

Intermediari: conciliazioni concluse con esito positivo (pari al 13% (**)) delle istanze avviate e al 71% di quelle concluse)

Num.	GRUPPO INTERMEDIARIO	Numero ISTANZE	IMPORTO RICHIESTA	CAPITALE INVESTITO NELLO STRUMENTO/SERVIZIO
1	Intermediario 7	11	368.619	1.028.944
2	Intermediario 2	6	270.499	785.165
3	Intermediario 32	4	172.402	200.057
4	Intermediario 33	2	126.000	121.000
5	Intermediario 16	2	47.622	165.000
6	Intermediario 4	2	33.000	32.051
7	Intermediario 43	1	6.070	4.000
8	Intermediario 40	1	11.200	7.000
9	Intermediario 30	1	18.000	31.000
10	Intermediario 28	1	30.000	15.000
11	Intermediario 24	1	35.000	33.000
12	Intermediario 18	1	25.000	16.000
13	Intermediario 9	1	34.626	487.754
Totale complessivo		34	1.178.038	2.925.971

(**) Risultato al netto degli esiti dei procedimenti in corso di svolgimento (pari a 100). Ipotizzando le medesime percentuali di successo dei procedimenti già conclusi tale percentuale passerebbero al 41%

Intermediari: conciliazioni concluse con esito negativo (pari al 6% (**)) delle istanze avviate e al 29% di quelle concluse)

Num.	GRUPPO INTERMEDIARIO	Numero ISTANZE	IMPORTO RICHIESTA	CAPITALE INVESTITO NELLO STRUMENTO/SERVIZIO
1	Intermediario 7	4	167.518	610.000
2	Intermediario 26	2	379.244	739.784
3	Intermediario 4	2	215.424	544.171
4	Intermediario 47	1	2.500.000	3.500.000
5	Intermediario 39	1	67.439	57.439
6	Intermediario 27	1	38.879	25.000
7	Intermediario 21	1	25.000	25.000
8	Intermediario 16	1	35.000	23.000
9	Intermediario 2	1	6.500	2.400.000
Totale complessivo		14	3.435.004	7.924.394

(**) Risultato al netto degli esiti dei procedimenti in corso di svolgimento (pari a 100). Ipotizzando le medesime percentuali di insuccesso dei procedimenti già conclusi tale percentuale passerebbero al 17%